

Previdenza e assistenza sociale - Trattamenti di invalidità e della pensione sociale - Conseguimento - Requisiti reddituali richiesti - Incoerenza del sistema normativo - Intervento del legislatore finalizzato all'omogeneizzazione dei trattamenti - Necessità - Indicazione dei criteri - Bilanciamento tra gli apporti della collettività e quelli di chi abbia specifici doveri solidaristici.

N. 197 — Sentenza 18 maggio 1995 Pag. 505

Processo civile - Procedimento cautelare - Provvedimento di rigetto per incompetenza della domanda cautelare - Reclamo - Ritenuta esclusione (pur dopo la sentenza n. 253 del 1994, con cui la reclamabilità è stata estesa anche alle ordinanze di rigetto) - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto di azione e difesa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Cod. proc. civ., art. 669-terdecies, comma primo; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 24, commi primo e secondo*).

N. 198 — Ordinanza 18 maggio 1995 » 509

Processo penale - Conflitto di competenza - Proposizione - Effetto sospensivo sui procedimenti in corso - Esclusione - Lamentata violazione del diritto di difesa, del principio di soggezione del giudice alla legge, e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 30, comma terzo; Costituzione, artt. 24, comma secondo, 97, comma primo, e 101, comma secondo*).

N. 199 — Ordinanza 18 maggio 1995 » 515

Processo penale - Udienda dibattimentale - Applicazione della pena su richiesta - Incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che abbia respinto la richiesta - Ritenuta possibilità di indefinita reiterazione della richiesta stessa innanzi ad altrettanti e diversi collegi prima dell'apertura del dibattimento nonché ritenuta impossibilità per il giudice di dichiararla inammissibile, in quanto, meramente riproduttiva della precedente - Lamentata violazione del principio del giudice naturale e di buon andamento della pubblica amministrazione - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 446 e 448; Costituzione, artt. 25, comma primo, e 97, comma primo*).

N. 200 — Sentenza 18 maggio 1995 Pag. 519

Impiego pubblico - Personale amministrativo delle magistrature speciali - Indennità giudiziaria - Attribuzione anche al personale civile del Ministero della difesa, temporaneamente distaccato presso gli uffici dei Tribunali militari - Limitazione agli impiegati in possesso della IV e V qualifica ed in numero non eccedente le centoventinove unità - Lamentata esclusione dal beneficio degli altri impiegati addetti agli stessi uffici giudiziari e pretesa violazione del principio di corrispondenza del trattamento economico rispetto alle mansioni esercitate - Non fondatezza della questione. (*Legge 15 febbraio 1989, n. 51, art. 1; Costituzione, artt. 3 e 36*).

Impiego pubblico - Personale amministrativo delle magistrature speciali - Indennità giudiziaria - Attribuzione anche al personale civile del Ministero della difesa, temporaneamente distaccato presso gli uffici dei Tribunali militari, inquadrato nella IV e V qualifica funzionale, limitatamente ad un contingente massimo di centoventinove unità - Disciplina transitoria - Emanazione in attesa dell'istituzione di appositi ruoli organici della giurisdizione militare - Esercizio non irrazionale di discrezionalità legislativa - Riconsiderazione della questione di costituzionalità, in caso di protrazione del regime transitorio oltre ogni ragionevole misura temporale. (*Legge 15 febbraio 1989, n. 51, art. 1*).

N. 201 — Sentenza 18 maggio 1995 » 525

Provincia di Trento - Personale dipendente - Dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca - Collocamento, per la durata del corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, con il periodo di congedo utile ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza, come stabilito per i pubblici dipendenti (*ex art. 2 legge 13 agosto 1984, n. 476*) - Mancata previsione - Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri pubblici impiegati - Non fondatezza della questione. (*Legge Provincia di Trento 29 aprile 1983, n. 12, art. 142, come modificato dall'art. 4 della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, dall'art. 8 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, dall'art. 41 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e dall'art. 15 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15; Costituzione, art. 3*).

Università - Dottorato di ricerca - Congedo straordinario del pubblico dipendente per la frequenza ai corsi - Disposizione statale - Carattere di norma speciale - Assunzione quale termine di comparazione per valutare specifiche discipline relative allo stato giuridico del personale - Esclusione. (*Costituzione, art. 3; legge 13 agosto 1984, n. 476, art. 2*).

N. 202 — Sentenza 18 maggio 1995 Pag. 531

Regione Siciliana - Università - Interventi nel settore del diritto allo studio - Accesso ai servizi e alle provvidenze non destinati alla generalità degli studenti - Formulazione delle graduatorie - Criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 13 aprile 1994 - Facoltà di deroga concessa all'Assessore regionale per la pubblica amministrazione - Ricorso statale - Asserita violazione dei principi ed interessi generali contenuti nella legislazione statale e preteso contrasto con il principio di eguaglianza nella tutela del diritto allo studio - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana approvata il 25 ottobre 1994, art. 1, comma 1; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 17, lett. d); Costituzione, artt. 3 e 34*).

Regione Siciliana - Assistenza universitaria - Materia attribuita alla competenza legislativa regionale di tipo concorrente - Limiti - Assoggettamento ai principi fondamentali contenuti nella legislazione statale sul diritto agli studi universitari. (*Statuto speciale Regione Siciliana, art. 17, lett. d); Costituzione, artt. 3 e 34; legge 2 dicembre 1991, n. 390*).

N. 203 — Sentenza 18 maggio 1995 » 537

Impiego pubblico - Accesso ai pubblici impieghi - Soggetti privati dell'elettorato attivo a seguito della dichiarazione di fallimento - Automatica esclusione - Asserita violazione del principio di ragionevolezza, con incidenza sul buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2, comma quinto; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Impiego pubblico - Accesso - Requisiti soggettivi - Definizione in termini univoci da parte del legislatore - Necessità - Giustificazione.

- N. 206 — Ordinanza 18 maggio 1995 Pag. 557

Processo civile - Capacità processuale delle parti - Infermi di mente, non interdetti né muniti di tutore provvisorio - Omessa inclusione tra i soggetti incapaci di stare in giudizio - Asserita disparità di trattamento tra gli incapaci naturali e gli incapaci legali, per i quali è assicurata l'assistenza in giudizio, con incidenza sul diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. civ., art. 75, comma secondo; Costituzione, artt. 3, comma primo, e 24*).

- N. 207 — Ordinanza 18 maggio 1995 » 561

Impiego pubblico - Indennità di buonuscita dei pubblici dipendenti - Riliquidazione con inclusione dell'indennità integrativa speciale - Computo per i dipendenti degli enti pubblici non economici - Attribuzione, nella base di calcolo, di una percentuale dell'indennità integrativa speciale inferiore a quella prevista per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Somme dovute - Corresponsione di interessi e rivalutazione - Esclusione - Estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese processuali - Pensionati che abbiano già promosso un giudizio per il computo della indennità integrativa - Omessa esclusione dall'obbligo di presentare domanda di riliquidazione all'ente erogatore - Questioni di legittimità costituzionale in riferimento a vari parametri e profili - Manifesta infondatezza. (*Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, comma 1, lettere a) e b), 2, comma 4, 3 e 4; Costituzione, artt. 3, 24, commi primo e secondo, 25, comma primo, 36, 38, 97, 103 e 113*).

- N. 208 — Sentenza 29 maggio 1995 » 567

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Costituzione delle parti in giudizio - Termini prescritti - Inosservanza - Inammissibilità della costituzione della parte (I.N.P.S.). (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale, art. 3*).

Previdenza e assistenza sociale - Periodi di studio riscattabili a fini pensionistici - Durata legale dei corsi per il conseguimento dei diplomi di tecnico in audiometria, di tecnico di fonologopedia e di tecnico in audioprotesi - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.L. 2 marzo 1974, n. 30 - convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114 - art. 2-novies -; Costituzione, art. 3*).

- N. 186 — Sentenza 17 maggio 1995 Pag. 433

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Finalità dell'istituto - Trattamento rieducativo del condannato.

Ordinamento penitenziario - Liberazione anticipata - Condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio - Previsione di revoca automatica anziché stabilire che tale misura è applicabile se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriori profili. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54, comma terzo; Costituzione, art. 27, comma terzo - e 3*).

- N. 187 — Sentenza 17 maggio 1995 » 439

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Libretti postali di risparmio e crediti in essi iscritti - Sottoponibilità a sequestro o a pignoramento - Esclusione - Illegittimità costituzionale - Richiamo improprio ad altro parametro. (*D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 157, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 47*).

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Azioni esecutive nei confronti di titolari di crediti iscritti in libretti postali di deposito a risparmio - Esclusione - Privilegio ingiustificato per il debitore, a seguito della trasformazione dell'Amministrazione delle poste in ente pubblico con conseguente parificazione agli altri istituti di credito.

- N. 188 — Sentenza 17 maggio 1995 » 443

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Proposizione delle questioni - Articolazione in quesiti alternativi - Inammissibilità - Prospettazione di questioni in rapporto di subordinazione logica - Ammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norma impugnata - Questione di costituzionalità concernente l'interpretazione della Cassazione, assunta in termini di «diritto vivente» - Ammissibilità.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione di costituzionalità concernente la mancata previsione di indennizzo per «occupazione acquisitiva» - Rilevan-

N. 126 — Sentenza 5 aprile 1995 Pag. 43

Impiego pubblico - Dipendenti militari del Ministero della difesa - Sottufficiali - Inidoneità a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado - Procedimento di dispensa dal servizio permanente - Partecipazioni del destinatario della misura sanzionatoria - Mancata previsione - Questione di legittimità costituzionale - Applicabilità dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990 sull'obbligo di «avviso di procedimento» al soggetto interessato - Esclusione, per i procedimenti amministrativi conclusi anteriormente all'entrata in vigore della legge - Perdurante rilevanza della questione sollevata, per il canone *tempus regit actum*. (Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 33; Costituzione, artt. 3, 97 e 52, comma terzo).

Impiego pubblico - Dipendenti militari del Ministero della difesa - Sottufficiali - Inidoneità a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado - Procedimento di dispensa dal servizio permanente - Termine per presentare le proprie osservazioni e possibilità di essere sentito personalmente - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento del restante profilo dedotto. (Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 33; Costituzione, artt. 3, 97 - e 52).

Impiego pubblico - Dipendenti militari del Ministero della difesa - Sottufficiali - Inidoneità a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado - Dispensa dal servizio permanente - Procedimento - Garanzie procedurali a presidio della difesa dell'interessato - Mancanza - Trattamento deteriore rispetto agli impiegati civili dello Stato, con lesione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza nonché del canone di buon andamento dell'amministrazione. (Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 33; Costituzione, artt. 3, 97).

N. 127 — Sentenza 5 aprile 1995 » 49

Ordinanze di necessità e urgenza - Emanazione - Potere, conferito ad autorità amministrative, esercitabile in deroga alla normativa primaria - Presupposti e condizioni - Contenuto ed efficacia.

Regioni in genere - Situazioni di emergenza - Esercizio del potere di ordinanza da parte di autorità amministrative statali - Legittimità - Condizione - Non compromissione del «nucleo essenziale» delle attribuzioni regionali.

Regione Puglia - Situazione socio-economico-ambientale determinata dai casi di colera verificatisi nella Regione - Dichiarazione dello stato di emergenza con decreto del

N. 204 — Sentenza 18 maggio 1995 Pag. 543

Regione Lazio - Terreni di proprietà collettiva - Superfici su cui sono state effettuate costruzioni non debitamente assentite dall'ente titolare - Autorizzazione regionale ad alienare agli occupatori, con attribuzione ai Comuni della possibilità di riduzione del prezzo quando la costruzione sia destinata a prima casa - Asserito contrasto con l'autonomia decisionale spettante, in materia, ai Comuni e con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1, art. 8, commi primo e sesto; Costituzione, artt. 128 e 97*).

N. 205 — Sentenza 18 maggio 1995 » 549

Previdenza ed assistenza sociale - Invalidità pensionabile - Nuova disciplina - Pensione ordinaria di inabilità - Titolare di pensione di invalidità con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della nuova legge - Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa successiva all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 - Esclusione della possibilità di conseguire la pensione ordinaria d'inabilità - Asserita irrazionalità e disparità di trattamento - Non fondatezza della questione. (*Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2; Costituzione, art. 3*).

Previdenza ed assistenza sociale - Invalidità pensionabile - Nuova disciplina - Pensione ordinaria di inabilità - Titolare di pensione di invalidità con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della nuova legge - Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa successiva all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 - Possibilità di conseguire la pensione ordinaria di inabilità previa rinuncia alla pensione di invalidità - Mancata previsione - Asserita irrazionalità e disparità di trattamento - Non fondatezza della questione. (*Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2; Costituzione, art. 3*).

Previdenza ed assistenza sociale - Invalidità pensionabile - Nuova disciplina - Pensione ordinaria di inabilità - Titolare di pensione di invalidità con decorrenza anteriore all'entrata in vigore della nuova legge - Assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa successiva all'entrata in vigore della legge n. 222 del 1984 - Possibilità di conseguire la pensione ordinaria di inabilità previa rinuncia alla pensione di invalidità - Asserita inadeguatezza del trattamento previdenziale riconosciuto ai soggetti che vi abbiano rinunciato, trovandosi nelle condizioni fisiche e contributive per aspirare alla nuova pensione ordinaria di invalidità - Non fondatezza della questione. (*Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2; Costituzione, art. 38*).

N. 191 — Ordinanza 17 maggio 1995 Pag. 469

Circolazione stradale - Reato di guida sotto influenza di alcool - Applicabilità di sanzioni penali e, all'accertamento del reato (anche prima della formazione del giudicato), di sanzione amministrativa accessoria, costituita dalla sospensione della patente di guida con provvedimento del prefetto - Conseguente coesistenza di due distinti procedimenti con possibilità di determinazioni contrastanti tra il prefetto e il giudice penale - Lamentata lesione del diritto di difesa, nonché del principio del giudice naturale, per mancata estensione della competenza del giudice penale alla applicazione della sanzione accessoria, e del principio di eguaglianza, in caso di definizione del procedimento penale con il rito del patteggiamento - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, seconda parte; Costituzione, artt. 3, 24, comma primo, e 25, comma primo).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Norme non applicabili nel giudizio *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza.

N. 192 — Sentenza 18 maggio 1995 » 475

Processo civile - Ordinanza di convalida di licenza per finita locazione - Opposizione di terzo ordinaria - Esperibilità - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Cod. proc. civ., art. 404, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 24).

Processo civile - Ordinanza di convalida di licenza per finita locazione - Opposizione di terzo ordinaria - Esclusione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla possibilità (in base a sentenze di illegittimità della Corte costituzionale) della opposizione di terzo avverso le ordinanze di convalida di sfratto per finita locazione e per morosità nonché incidenza sul diritto di difesa. (Cod. proc. civ., art. 404, comma primo; Costituzione, artt. 3 e 24).

N. 193 — Sentenza 18 maggio 1995 » 479

Lavoro (rapporto di) - Lavoro domestico - Irrogazione di sanzioni disciplinari - Applicabilità delle garanzie procedurali previste dallo Statuto dei lavoratori - Esclusione - Asserita sperequazione di trattamento dei lavoratori domestici - Inammissibilità della questione per difetto di motivazione

internazionali, del diritto alla salute e della libertà d'iniziativa economica privata - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 7 settembre 1994, n. 530 - non convertito ; Costituzione, artt. 3, 9, 10, 25, 32 e 41).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Norme contenute in decreto-legge non convertito nei termini - Manifesta inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Impugnazione di un intero testo normativo - Formulazione di censure puntuali che non investono tutto il testo impugnato - Motivazione della rilevanza in riferimento ad alcune soltanto delle disposizioni in esso contenute - Inammissibilità della questione per carenza di motivazione sulla rilevanza.

N. 124 — Ordinanza 3 aprile 1995 Pag. 29

Processo civile - Consulente tecnico di parte - Nomina - Impossibilità qualora il giudice non abbia disposto consulenza tecnica d'ufficio - Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto difesa, in relazione al diritto di prova - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. civ., art. 201; Costituzione, artt. 3 e 24).

Prova civile - Consulenza di parte - Natura probatoria - Esclusione.

N. 125 — Sentenza 5 aprile 1995 » 33

Processo penale minorile - Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato - Conseguenze processuali - Istituto finalizzato al recupero del minore, in osservanza dei principi ispiratori sulla giustizia minorile sanciti dalla Costituzione. (Costituzione, art. 31).

Processo penale minorile - Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato - Possibilità - Esclusione, se l'imputato chiede il giudizio abbreviato - Previsione irragionevole, contrastante con le finalità di recupero del minore e lesiva del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale parziale. (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, comma 4; Costituzione, artt. 3, 31, comma secondo, e 24, comma secondo).

Processo penale minorile - Sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato - Possibilità - Esclusione, se l'imputato chiede il giudizio immediato - Illegittimità costituzionale parziale consequenziale (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27). (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 28, comma 4).

za ai fini del giudizio proposto per ottenere il risarcimento del danno - Possibilità di una diversa qualificazione della domanda - Sussistenza - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione contraria.

Ordinanza di rimessione - Denuncia generica di un principio senza l'indicazione della disposizione (di legge o di atto avente forza di legge) che lo contiene - Accesso al giudizio di costituzionalità precluso dall'inesistenza dell'oggetto - Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Questione riguardante una serie confusa e non omogenea di norme - Inammissibilità per difetto di rilevanza.

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione acquisitiva (o cd. accessione invertita) - Trasformazione dell'immobile occupato - Effetto dell'illecito della pubblica amministrazione - Estinzione dell'oggetto del diritto dominicale - Conseguenze della trasformazione di fatto del bene - Acquisto alla pubblica amministrazione del bene trasformato - Non riconducibilità del fenomeno allo schema traslativo presupposto dall'art. 42 Cost. (*Costituzione, art. 42*).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione acquisitiva (o cd. accessione invertita) - Illecita estinzione del diritto del proprietario - Acquisizione dell'opera di pubblica utilità, costruita sul fondo, a vantaggio dell'ente pubblico - Effetto - Realizzazione di un modo di acquisto della proprietà - Giustificazione - Bilanciamento tra l'interesse pubblico alla conservazione dell'opera e l'interesse privato alla riparazione del pregiudizio sofferto - Rispondenza della fattispecie ad una concreta manifestazione della funzione sociale della proprietà. (*Costituzione, art. 42*).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione acquisitiva (o cd. accessione invertita) - Illecita costruzione di opera pubblica su suolo altrui da parte di ente pubblico - Conseguenza - Acquisto della proprietà del bene da parte dell'occupante e diritto del proprietario al risarcimento del danno - Asserita inosservanza delle condizioni previste per l'ablazione della proprietà e denunciata mancanza di previsioni idonee ad equiparare la illecita occupazione acquisitiva alla lecita vicenda espropriativa - Non fondatezza della questione. (*Cod. civ., art. 2043; Costituzione, artt. 3 e 42*).

Espropriazione per pubblica utilità - Occupazione acquisitiva (o cd. accessione invertita) - Estinzione del diritto dominicale come conseguenza dell'illecito della pubblica amministrazio-

N. 184 — Ordinanza 17 maggio 1995 Pag. 421

Regione Lazio - Edilizia e urbanistica - Mutamento della destinazione d'uso dell'immobile - Disciplina regionale - Necessità della concessione edilizia in ipotesi di mutamenti realizzati senza opere - Denunciata violazione della normativa statale di principio (nonché del principio autonomistico, dei poteri comunali, della libertà di iniziativa economica privata e del principio di eguaglianza) - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per nuovo esame della rilevanza della questione. (*Legge Regione Lazio 2 luglio 1987, n. 36, art. 7, commi 1 e 3; Costituzione, artt. 117 - in relazione all'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, 5, 41 e 3).*

N. 185 — Sentenza 17 maggio 1995 » 425

Regione Siciliana - Ordinamento del personale - Accesso alla qualifica di dirigente superiore - Nuove norme introdotte con legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 - Ammissione alla procedura per l'attribuzione della qualifica dei dirigenti, o equiparati, inquadrati in ruolo alla data del 1° novembre 1985, e non, invece, dei dipendenti provenienti dall'Amministrazione statale inquadrati in ruolo in base alla legge 27 dicembre 1985, n. 53, con decorrenza dal 31 dicembre 1985 - Questione di legittimità costituzionale in riferimento ai principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Reiezione. (*Legge Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 21, art. 2; Costituzione, artt. 3 e 97).*

Regione Siciliana - Ordinamento del personale - Accesso alla qualifica di dirigente superiore - Nuove norme introdotte con legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 - Ammissione alla procedura per l'attribuzione della qualifica dei dirigenti, o equiparati, inquadrati in ruolo alla data del 1° novembre 1985, e non, invece, dei dipendenti provenienti dall'Amministrazione statale inquadrati in ruolo in base alla legge 27 dicembre 1985, n. 53, con decorrenza dal 31 dicembre 1985 - Irragionevolezza del limite temporale fissato - Previsione discriminatoria prima di giustificazione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriore censura. (*Legge Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 21, art. 2; Costituzione, artt. 3 - e 97).*

funzione rieducativa della pena e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 39 -, art. 7, comma 1; Costituzione, artt. 3, 97, 24, 35 e 25 - recte: 27).

N. 130 — Ordinanza 5 aprile 1995 Pag. 83

Processo penale - Atti introduttivi al dibattimento - Questioni preliminari - Eccezione di incompetenza per territorio - Potere del pretore di prendere visione del fascicolo del pubblico ministero, ai soli fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione - Omessa previsione - Asserita ingiustificata disparità di trattamento degli imputati nel rito pretorile in raffronto a quelli avanti il Tribunale nonché pretesa violazione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 491, comma primo; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 25, comma primo).

Processo penale - Questioni preliminari al dibattimento - Proposizione dell'eccezione d'incompetenza per territorio - Limiti - Possibilità - Scelta discrezionale del legislatore a vantaggio dell'interesse all'ordine ed alla speditezza del processo.

N. 131 — Ordinanza 5 aprile 1995 » 87

Processo penale - Udienza preliminare - Richiesta di rinvio a giudizio - Genericità della richiesta in ordine alla formulazione della imputazione e alla indicazione delle fonti di prova - Ritenuta impossibilità sia di emettere una sentenza di non luogo a procedere sia di dichiarare la nullità della richiesta - Lamentata conseguente incidenza sul diritto di difesa e sull'obbligo di motivazione delle sentenze nonché asserita compromissione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 417; Costituzione, artt. 24, 111 e 112).

Processo penale - Udienza preliminare - Richiesta di rinvio a giudizio - Imputazione assolutamente generica - Conseguente incidenza negativa sullo svolgimento del contraddittorio, con pregiudizio del diritto di difesa - Doveri del giudice di sollecitare il pubblico ministero a procedere alle necessarie integrazioni e precisazioni dell'imputazione. (Costituzione, art. 24, comma secondo).

Previdenza e assistenza sociale - Riscattabilità a fini pensionistici dei periodi di studio necessari al conseguimento della preparazione professionale - Condizioni. (*Costituzione, art. 3*).

N. 209 — Sentenza 29 maggio 1995 Pag. 573

Previdenza e assistenza sociale - Assegno di invalidità - Requisiti - Elevazione della misura della riduzione di capacità lavorativa dai due terzi al settantaquattro per cento, a partire dalla data di entrata in vigore del previsto decreto (di approvazione delle relative tabelle) del Ministro della sanità (12 marzo 1992) - Applicabilità della precedente normativa, a salvezza dei diritti acquisiti, ma solo nei casi di riconoscimento dei requisiti sanitari, da parte delle competenti commissioni, prima di tale data - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509, art. 9, comma 2; Costituzione, art. 3*).

N. 210 — Sentenza 29 maggio 1995 » 579

Libertà personale - Significato e contenuto prescrittivo del precetto costituzionale - Riferibilità all'istituto del rimpatrio con foglio di via obbligatorio - Esclusione - Giustificazione. (*Costituzione, art. 13*).

Circolazione e soggiorno (libertà di) - Configurazione in termini di mero aspetto della libertà personale - Esclusione - Distinzione della sfera di operatività dei due precetti costituzionali. (*Costituzione, artt. 13 e 16*).

Misure di prevenzione - Rimpatrio con foglio di via obbligatorio per il comune di residenza - Provvedimento di natura amministrativa - Disciplina del relativo procedimento - Mancata previsione del diritto di difesa - Giustificazione - Tutela delle situazioni soggettive assicurate esclusivamente in sede giurisdizionale. (*Costituzione, artt. 24 e 113*).

Misure di prevenzione - Rimpatrio con foglio di via obbligatorio per il comune di residenza - Contestuale diffida a non tornare, senza autorizzazione, nel comune ove si sarebbe verificata la pubblica turbativa - Asserita incidenza sulla libertà personale e di movimento - Non fondatezza della questione. (*Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, comma primo - sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327 -; Costituzione, artt. 13 e 16*).

Presidente del Consiglio dei ministri - Ricorso della Regione per conflitto di attribuzione - Asserita invasione della sfera di attribuzioni regionali nonché denunciata violazione e falsa applicazione dei presupposti di legge per l'adozione del provvedimento, anche per quanto concerne la durata dello stato di emergenza - Esclusione - Spettanza allo Stato del potere esercitato. (*Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994; Costituzione, artt. 117, 118 e 119; legge 24 febbraio 1992, n. 225, artt. 2, lett. c), e 5, comma 1).*

Regione Puglia - Stato di emergenza socio-economico-ambientale determinato dai casi di colera verificatisi nella Regione - Eventi da fronteggiare in presenza di un alto rischio per il bene fondamentale della salute - Situazione giustificativa dell'esercizio di poteri straordinari per un tempo ragionevolmente esteso - Condizione - Congruità e proporzione tra le misure adottate e la qualità e natura degli eventi - Necessità, anche a garanzia dell'autonomia regionale. (*Legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 2, lett. c).*

Protezione civile - Servizio nazionale sulla protezione civile - Disposizioni di legge sull'attività del Commissario delegato e sul potere di ordinanza conferito alle autorità amministrative - Dubbi applicativi con riferimento alle competenze garantite alle regioni - Interpretazione della normativa statale *secundum ordinem* - Necessità - Fondamento. (*Legge 24 febbraio 1992, n. 225).*

Regione Puglia - Stato di emergenza socio-economico-ambientale determinato dai casi di colera verificatisi nella Regione - Interventi immediati per fronteggiarlo, disposti con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri - Conflitto di attribuzione, sollevato dalla Regione, per asserita invasione delle proprie competenze - Eccezione di inammissibilità per inidoneità del provvedimento a produrre direttamente effetti lesivi - Reiezione. (*Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994).*

Regione Puglia - Stato di emergenza socio-economico-ambientale determinato dai casi di colera verificatisi nella Regione - Interventi immediati per fronteggiarlo, disposti con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri - Predisposizione, da parte del Commissario delegato, del programma di interventi nei vari settori - Previsto obbligo di consultazione, anziché di raggiungimento di un'intesa, con la Regione - Non spettanza allo Stato a disporre in tal senso - Annullamento dell'atto invasivo, nei termini precisati in motivazione. (*Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994, art. 1; Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 133; Statuto Regione Puglia, artt. 3, 18, 19, 63 e 64).*

ne - Diritto al risarcimento del danno e non all'indennità di esproprio - Prescrizione dell'azione risarcitoria - Decorrenza dallo spirare del termine di legittima occupazione - Insussistenza delle denunciate difficoltà di fatto, in ragione dell'istantaneità dell'illecito.

N. 189 — Sentenza 17 maggio 1995 Pag. 455

Pena - Liberazione condizionale - Liberazione condizionale speciale concessa ai condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione - Differenziazione rispetto all'istituto della liberazione condizionale ordinaria - Revoca «in ogni tempo» della liberazione condizionale speciale - Giustificazione. (*Legge 29 maggio 1982, n. 304, artt. 8 e 9; cod. pen., art. 176*).

Pena - Liberazione condizionale - Liberazione condizionale speciale concessa ai condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione - Revocabilità «in ogni tempo» del beneficio - Dedotta violazione del principio di eguaglianza, per disparità di trattamento rispetto ai condannati ammessi alla liberazione condizionale ordinaria (prevista dall'art. 176 del codice penale) nonché del principio della funzione rieducativa della pena - Inammissibilità della questione. (*Legge 29 maggio 1982, n. 304, art. 9; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo*).

Questione di legittimità costituzionale - *Petitum* - Pluralità di soluzioni possibili - Esclusione di una soluzione costituzionalmente imposta - Scelta rientrante nei poteri discrezionali del legislatore - Inammissibilità della questione.

N. 190 — Sentenza 17 maggio 1995 » 463

Previdenza e assistenza sociale - Indennità speciale di disoccupazione - Sospensione, anziché perdita dell'indennità, in caso di rioccupazione del disoccupato con rapporto di lavoro a tempo determinato - Mancata previsione - Lamentata violazione dei diritti al lavoro e alla tutela previdenziale, nonché dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 5 novembre 1968, n. 1115, art. 8, comma quarto; d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 34; Costituzione, artt. 3, 4, 38 e 97*).

in adempimento di contrattazione collettiva - Versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore della legge n. 166 del 1991, di interpretazione autentica dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969 - Esclusione del diritto alla ripetizione di quanto versato - Prospettata disparità di trattamento in ragione di un dato puramente temporale - Promozione da parte della Corte costituzionale come giudice *a quo* di giudizio incidentale sulla norma (rispetto alla quale la disposizione impugnata dal giudice comune costituisce eccezione) che dispone l'esonero dal pagamento dei contributi. (D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9-bis, aggiunto dalla legge di conversione 1° giugno 1991, n. 166; Costituzione, artt. 3, 38 e 81).

N. 226 — Ordinanza 2 giugno 1995 Pag. 677

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di deliberazione - Soggetti legittimati a ricorrere - Legittimazione attiva del comitato dei promotori del *referendum* abrogativo - Sussistenza.

Informazione (accesso ai mezzi di) - Parità di accesso ai mezzi di informazione (c.d. *par condicio*) durante le campagne referendarie - Regolamentazione della diffusione su stampa e radiotelevisione in relazione a *referendum* indetti per l'11 giugno 1995 - Atti del garante per la radiodiffusione e l'editoria - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal comitato promotore di alcuni *referendum* nei confronti del suddetto garante - Fase di deliberazione - Possibilità di considerare il garante per la radiodiffusione e l'editoria «potere dello Stato» - Esclusione - Inammissibilità del ricorso. (*Provvedimenti del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 12 aprile 1995, 13 maggio 1995, 22 maggio 1995; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, commi terzo e quarto*).

Informazione (accesso ai mezzi di) - Parità di accesso ai mezzi di informazione (c.d. *par condicio*) durante le campagne elettorali e referendarie - Disciplina recata da decreto-legge - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal comitato promotore di alcuni dei *referendum* indetti per l'11 giugno 1995, nei confronti del Governo - Fase di deliberazione - Ammissibilità del ricorso - Termine per la notificazione (giorni dieci). (*D.L. 19 maggio 1995, n. 182; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, commi terzo e quarto*).

dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori - Lamentata lesione dei principi della libertà sindacale, della libertà di associazione e di manifestazione del pensiero - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 20; Costituzione, artt. 18, 21 e 39*).

Sindacati e libertà sindacali - Attività sindacale nei luoghi di lavoro - Diritto, garantito ai lavoratori e alle loro rappresentanze, di convocare assemblee - Condizioni e limiti. (*Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 14; Costituzione, art. 39*).

Lavoro (rapporto di) - Attività sindacale dei lavoratori dipendenti - Assemblea - Indizione su temi di interesse sindacale, presso i locali dell'azienda, in orario di lavoro, con normale retribuzione e nel limite di dieci ore annue - Diritto riservato alle sole rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori - Asserita violazione del principio della libertà di iniziativa economica privata - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 20; Costituzione, art. 41*).

Iniziativa economica privata - Previsione costituzionale - Ambito di applicazione - Estensione all'iniziativa sindacale - Esclusione. (*Costituzione, art. 41*).

Lavoro (rapporto di) - Attività sindacale dei lavoratori dipendenti - Assemblea - Indizione su temi di interesse sindacale, presso i locali dell'azienda, in orario di lavoro, con normale retribuzione e nel limite di dieci ore annue - Diritto riservato alle sole rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori - Lamentata lesione dei principi di razionalità e di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 20; Costituzione, art. 3*).

Lavoro (rapporto di) - Organizzazione sindacale dei lavoratori all'interno delle imprese - Funzione di sostegno apprestata dalle norme dello Statuto dei lavoratori - Scelte di politica legislativa - Condizioni apposte al diritto di assemblea nei luoghi di lavoro - Esercizio di discrezionalità legislativa - Rispondenza ai principi di eguaglianza e di razionalità. (*Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 19; Costituzione, art. 3*).

N. 171 — Ordinanza 15 maggio 1995 Pag. 359

Edilizia e urbanistica - Sanatoria di opere abusive (cd. condono edilizio) - Definizione delle violazioni edilizie commesse entro il 31 dicembre 1993 - Disciplina contenuta in decreto-legge non convertito - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.L. 25 novembre 1994, n. 649 - non convertito -, artt. 1 e 7, commi 14 e 15; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38, comma 2; Costituzione, artt. 3, 9, 32, 41 e 79*).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Disposizioni di decreto-legge - Mancata conversione in legge dell'atto nel termine costituzionalmente previsto - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 181 — Ordinanza 17 maggio 1995 Pag. 409

Regione Emilia-Romagna - Edilizia e urbanistica - Mutamento della destinazione d'uso dell'immobile - Disciplina regionale - Necessità della concessione edilizia per mutamenti realizzati senza opere - Denunciata violazione della normativa statale di principio e della riserva statale in materia penale - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per nuovo esame della rilevanza della questione. (*Legge Regione Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46, art. 2, comma 1; Costituzione, art. 117, comma primo - in relazione alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25 - e 25, comma secondo*).

N. 182 — Ordinanza 17 maggio 1995 » 413

Regione Emilia-Romagna - Edilizia e urbanistica - Mutamento della destinazione d'uso dell'immobile - Disciplina regionale - Obbligo dei comuni di individuare, in sede di pianificazione, i mutamenti d'uso da assoggettare a concessione edilizia - Necessità della concessione anche in alcune ipotesi di mutamento realizzato senza opere - Denunciata violazione della normativa statale di principio - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per nuovo esame della rilevanza della questione. (*Legge Regione Emilia-Romagna 8 novembre 1988, n. 46, art. 2, comma 1; Costituzione, art. 117, comma primo - in relazione all'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47*).

N. 183 — Ordinanza 18 maggio 1995 » 417

Regione Veneto - Edilizia e urbanistica - Mutamento della destinazione d'uso dell'immobile - Disciplina regionale - Autorizzazione al mutamento d'uso degli annessi agricoli con vincolo di destinazione - Divieto sino all'eventuale variazione dello strumento urbanistico - Denunciata violazione della normativa statale di principio - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per nuovo esame della rilevanza della questione. (*Legge Regione Veneto 5 marzo 1985, n. 24, artt. 6, ultimo comma, e 12, comma 4; Costituzione, artt. 5, 97, 117 - in relazione all'art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 -, e 128*).

dere in considerazione altri parametri di valutazione indicati dalle parti private costituite in giudizio - Esclusione.

Impiego pubblico - Dipendenti dalle unità sanitarie locali - Commissione di disciplina - Validità delle sedute - Condizione - Partecipazione alle riunioni della maggioranza qualificata dei due terzi, anziché della totalità dei componenti (come previsto dallo Statuto degli impiegati civili dello Stato) - Disposizione adottata con decreto delegato - Asserita violazione della legge di delegazione, che prevede l'applicazione al personale delle unità sanitarie locali dei principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 61, comma quarto; Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Impiego pubblico - Commissioni di disciplina - Previsione della necessaria presenza di tutti i componenti - Principio generale comune a tutti i rapporti di pubblico impiego - Esclusione - Inconfigurabilità del collegio perfetto come coesistente alla funzione di valutazione e di giudizio delle commissioni.

Impiego pubblico - Dipendenti delle unità sanitarie locali - Commissione di disciplina - Previsione della necessaria partecipazione, per la validità delle riunioni della commissione, solo dei due terzi anziché della totalità dei componenti - Asserita violazione del diritto di difesa e del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, art. 61, comma quarto; Costituzione, artt. 24 e 97).

Diritto di difesa - Applicazione del diritto nell'ambito della giurisdizione - Estensione ai procedimenti contenziosi in materia amministrativa - Esclusione, nonostante il valore, inerente ai diritti inviolabili, concorra a dare effettività all'imparzialità ed al buon andamento dell'amministrazione nell'esercizio della potestà sanzionatoria.

N. 129 — Sentenza 5 aprile 1995 Pag. 75

Sicurezza pubblica - Stranieri - Sentenza di applicazione della pena su richiesta (ex art. 444 cod. proc. pen.) pronunciata nei confronti di cittadino extracomunitario - Ritenuto obbligo del prefetto, in forza della sentenza, di espellerlo dal territorio dello Stato, senza possibilità di valutare la pericolosità sociale del soggetto - Asserita irragionevolezza con incidenza sul diritto di difesa, sul diritto al lavoro e sui principi della

Regioni in genere - Principio di leale collaborazione tra Stato e Regione - Ipotesi in cui si renda necessario il raggiungimento di un'intesa con la Regione - Mancato accordo entro un lasso di tempo congruo - Intervento unilaterale dello Stato - Possibilità - Condizione - Obbligo di adeguata motivazione.

Regione Puglia - Stato di emergenza socio-economico-ambientale determinato dai casi di colera verificatisi nella Regione - Interventi immediati per fronteggiarlo, disposti con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri - Facoltà del Commissario delegato di adottare provvedimenti in deroga alla normativa statale e regionale - Limiti posti al potere di ordinanza anche a salvaguardia della sfera di attribuzioni regionali - Mancata osservanza - Non spettanza allo Stato del potere esercitato - Annullamento della disposizione *in parte qua*. (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994, art. 2; Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 133; Statuto Regione Puglia, artt. 3, 18, 19, 63 e 64).

Regione Puglia - Stato di emergenza socio-economico-ambientale determinato dai casi di colera verificatisi nella Regione - Interventi immediati per fronteggiarlo, disposti con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri - Assegnazione al Commissario delegato di risorse finanziarie per la loro attuazione - Lamentata utilizzazione di finanziamenti già destinati ad altri interventi, con conseguente lesione delle attribuzioni regionali - Esclusione. (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994, art. 5; Costituzione, artt. 117, 118, 119 e 133; Statuto Regione Puglia, artt. 3, 18, 19, 63 e 64).

Regione Puglia - Situazione socio-economico-ambientale determinata dai casi di colera verificatisi nella Regione - Dichiarazione dello stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e disposizione, con conseguente ordinanza dello stesso, di immediati interventi per fronteggiarlo - Ricorso della Regione per conflitto di attribuzione - Presentazione di istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati - Assorbimento, a seguito della intervenuta decisione sul conflitto. (Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994; ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 8 novembre 1994; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 40).

N. 128 — Sentenza 5 aprile 1995 Pag. 43

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto e termini della questione - Individuazione con esclusivo riferimento all'ordinanza di rimessione - Possibilità di pren-

in caso di mero sospetto di appartenenza ad associazione di tipo mafioso - Ritenuta violazione dei principi di inviolabilità della libertà personale e di legalità per l'eccessiva discrezionalità conferita - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -, art. 25-quater, comma primo; Costituzione, artt. 13, commi primo e secondo, e 25, comma terzo).

Mafia (misure contro la) - Soggiorno cautelare - Attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di imporlo in caso di mero sospetto di appartenenza ad associazione di tipo mafioso - Previsione per il riesame di procedure (c.d. *de plano*) in assenza di contraddittorio - Asserita violazione del diritto di difesa, con sottrazione del processo al giudice naturale - Manifesta inammissibilità della questione per dichiarata illegittimità. (D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -, art. 25-quater, commi primo e quinto).

N. 232 — Ordinanza 2 giugno 1995 Pag. 711

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Regime forfettario - Rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti - Accertamenti induttivi di maggiori ricavi basati su elementi presuntivi - Facoltà dell'Amministrazione, pur in assenza di infedeltà nelle dichiarazioni o di mancata emissione di fatture - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, della capacità contributiva, di progressività dell'imposta nonché del diritto di difesa - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo* per il riesame della rilevanza della questione. (Legge 17 febbraio 1985, n. 17, art. 2, comma ventinovesimo; Costituzione, artt. 3, 24 e 53, commi primo e secondo).

N. 233 — Ordinanza 2 giugno 1995 » 715

Pena - Pene pecuniarie - Conversione in libertà controllata per insolvibilità del condannato - Criterio di ragguaglio - Omessa modifica - Conseguente violazione dei principi di eguaglianza e di rieducatività della pena - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata illegittimità. (Legge 5 ottobre 1993, n. 402, art. 1; Costituzione, artt. 3 e 27).

- N. 222 — Ordinanza 29 maggio 1995 Pag. 661

Processo civile - Sentenza di primo grado - Termine per l'impugnazione - Parte deceduta successivamente alla pubblicazione della sentenza - Procuratore che omette di dichiarare l'evento all'atto della ricezione della notifica dell'impugnazione dell'altra parte - Automatica interruzione del processo - Omessa previsione - Decorrenza del termine annuale di decadenza del momento in cui sia conosciuto l'avvenuto decesso - Omessa previsione - Assunta violazione del diritto di difesa - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. civ., art. 328; Costituzione, art. 24*).

Pronunce della Corte costituzionale - Sentenze additive - Adozione - Condizioni.

Ordinanza di rimessione - Prospettazione di due distinte soluzioni alternative - Mancata richiesta, da parte del giudice *a quo*, di una pronuncia additiva per una sola di esse - Manifesta inammissibilità della questione.

- N. 223 — Ordinanza 29 maggio 1995 » 665

Contenzioso tributario - Tassa annuale di concessione governativa sulle società - Controversie in materia di rimborsi - Esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo previsto - Omessa previsione - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata illegittimità. (*D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 12; Costituzione, artt. 3 e 24*).

- N. 224 — Ordinanza 29 maggio 1995 » 669

Procedure concorsuali - Fallimento successivo ad amministrazione controllata - Computo del «periodo sospetto» ai fini dell'azione revocatoria - Decorrenza «a ritroso» dalla data di ammissione alla procedura minore anziché da quella di dichiarazione di fallimento - Manifesta infondatezza della questione. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 67; Costituzione, artt. 3, 24 e 41*).

- N. 225 — Ordinanza 1° giugno 1995 » 673

Previdenza e assistenza sociale - Contributi sulle somme versate o accantonate dai datori di lavoro a favore di gestioni eroganti prestazioni previdenziali ed assistenziali integrative,

N. 227 — Sentenza 2 giugno 1995 Pag. 683

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Procedimenti di concessione o diniego e procedura del reclamo davanti al tribunale di sorveglianza - Natura giurisdizionale - Legittimazione del tribunale di sorveglianza a sollevare questioni di legittimità costituzionale - Sussistenza. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter; Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, comma primo*).

Ordinamento penitenziario - Condannati «militari» - Permessi premio - Ammissione - Esclusione - Violazione del principio della funzione rieducativa della pena ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai condannati «comuni». (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, comma quarto, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo*).

Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Condannati alla reclusione militare - Ammissione - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale in parte qua. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 30-ter, comma quarto, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo*).

N. 228 — Sentenza 2 giugno 1995 » 691

Fallimento - Sentenza di fallimento - Decorrenza degli effetti dalla data di pubblicazione - Effetti opponibili al terzo di buona fede, che abbia contrattato con (o per) il fallito dopo il fallimento, ma prima dell'affissione della relativa pronuncia - Asserita violazione del diritto di difesa dei terzi di buona fede - Non fondatezza della questione. (*R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 42, 44 e 17; Costituzione, art. 24*).

N. 229 — Ordinanza 2 giugno 1995 » 695

Edilizia residenziale pubblica - Assegnazione di alloggi - Allontanamento dell'assegnatario per più di tre mesi senza preventiva richiesta di autorizzazione - Conseguenze - Revoca dell'assegnazione anche in caso di allontanamento motivato da esigenze di cura - Prospettata violazione della libertà di circolazione e soggiorno e del diritto alla salute - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, art. 17, comma primo, lett. b); Costituzione, artt. 16 e 32*).

Misure di prevenzione - Rimpatrio con foglio di via obbligatorio per il comune di residenza - Contestuale diffida a non tornare, senza autorizzazione, nel comune ove si sarebbe verificata la pubblica turbativa - Lamentata mancata garanzia del diritto di difesa nel procedimento amministrativo relativo - Non fondatezza della questione. (*Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, comma primo - sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327 -; Costituzione, art. 24*).

Misure di prevenzione - Rimpatrio con foglio di via obbligatorio per il comune di residenza - Contestuale diffida a non tornare, senza autorizzazione, nel comune ove si sarebbe verificata la pubblica turbativa - Comunicazione al destinatario dell'atto di avvio del procedimento - Ritenuta esclusione - Asserita conseguente ingiustificata discriminazione rispetto ai destinatari degli altri provvedimenti amministrativi, che, a norma dell'art. 7 della legge n. 241 del 1990, hanno diritto a tale comunicazione - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione della questione. (*Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, comma primo - sostituito dall'art. 3 della legge 3 agosto 1988, n. 327 -; Costituzione, art. 3; legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7*).

N. 211 — Sentenza 29 maggio 1995 Pag. 591

Processo penale - Reato perseguibile a querela - Remissione della querela - Pagamento delle spese processuali - Condanna del remittente anche in assenza di qualsiasi colpa a questi addebitabile nell'esercizio del diritto di querela - Asserita disparità di trattamento rispetto alla diversa disciplina vigente per le altre cause di estinzione del reato, con conseguente indebita compressione del diritto di agire in giudizio - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 340, comma quarto; Costituzione, artt. 3 e 24*).

Processo penale - Reato perseguibile a querela - Remissione della querela - Condanna del remittente alle spese processuali - Possibilità di istituire un raffronto con la diversa disciplina vigente per altre ipotesi di estinzione del reato o di configurare un condizionamento del diritto di agire in giudizio - Esclusione, in ragione delle caratteristiche peculiari dell'istituto della querela. (*Cod. proc. pen., art. 340, comma quarto; Costituzione, artt. 3 e 24*).

N. 212 — Ordinanza 29 maggio 1995 » 597

Corte dei conti - Amministratori dei comuni e delle province - Azione di responsabilità per danno erariale - Trasmissibilità

automaticità della irrogazione della sanzione in denunciato contrasto con il principio di graduazione secondo la gravità del fatto addebitato - Questione formulata nei confronti di norma regolamentare priva di forza di legge - Inammissibilità. (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, art. 152, numero 4; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 35).

Lavoro (rapporto di) - Provvedimenti disciplinari - Principi generali applicabili - Regola della proporzione della sanzione al fatto addebitato e del contraddittorio con l'interessato - Presupposti e contenuto - Fondamento costituzionale. (Costituzione, artt. 3, 4 e 35).

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori portuali - Cancellazione, in caso di condanna per determinati reati, dal registro previsto dall'art. 150 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione - Carattere di provvedimento disciplinare - Conseguente necessaria applicazione, nel relativo procedimento, del principio di proporzione della sanzione al fatto addebitato e della regola del contraddittorio con l'interessato. (Codice della navigazione, art. 1258, comma primo; Costituzione, artt. 3, 4 e 35).

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori portuali - Provvedimenti disciplinari - Cancellazione, in caso di condanna per determinati reati, dal registro di cui all'art. 150 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione - Automatica irrogazione della sanzione, con annessa perdita del posto di lavoro - Mancata previa valutazione da parte dell'autorità competente in ordine alla proporzione della sanzione al fatto addebitato - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriore profilo. (Codice della navigazione, art. 1258, comma primo; Costituzione, artt. 3, 4, - 24, comma secondo - e 35).

N. 221 — Ordinanza 29 maggio 1995 Pag. 657

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie - Crediti vantati nei confronti degli *ex* dipendenti dello Stato - Pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità delle pensioni, compresa, anche, l'indennità integrativa speciale, fino alla concorrenza di un quinto - Omessa previsione - Asserita ingiustificata disparità di trattamento rispetto al regime vigente per la pignorabilità delle retribuzioni spettanti ai dipendenti pubblici in costanza di rapporto - Manifesta infondatezza della questione. (D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 2, comma primo, n. 3; legge 27 maggio 1959, n. 324, art. 2, comma terzo, lett. c); Costituzione, art. 3).

Gratuito patrocinio - Gratuito patrocinio per i cittadini italiani non abbienti - Presupposti reddituali stabiliti per l'ammissione al beneficio - Estensione anche allo straniero - Asserita irragionevolezza per l'ingiustificato trattamento più favorevole dello straniero nell'ipotesi che questi risieda in un paese con un più basso tenore di vita rispetto all'Italia - Non fondatezza della questione. (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 1, comma 6; Costituzione, art. 3).

Diritti fondamentali - Diritto di difesa - Garanzia costituzionale applicabile allo straniero, anche *sub specie* di difesa dei non abbienti. (Costituzione, art. 24).

Gratuito patrocinio - Gratuito patrocinio per i cittadini italiani non abbienti - Presupposti reddituali stabiliti per l'ammissione al beneficio - Estensione anche allo straniero - Controllo della loro effettiva sussistenza - Onere, per lo straniero, di presentazione della sola autocertificazione, che l'autorità consolare attesti come non mendace «per quanto a conoscenza dell'autorità stessa» - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento dell'ulteriore censura prospettata. (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 5, comma 3; Costituzione, artt. 3 - e 101, comma secondo).

Gratuito patrocinio - Gratuito patrocinio per i cittadini italiani non abbienti - Presupposti reddituali stabiliti per l'ammissione al beneficio - Estensione anche allo straniero - Controllo della loro effettiva sussistenza - Onere, per lo straniero, di presentazione della sola autocertificazione, che l'autorità consolare attesti come non mendace «per quanto a conoscenza dell'autorità stessa» - Impossibilità di verificare nel merito il contenuto dell'autocertificazione - Conseguente lesione del principio di ragionevolezza, in relazione alla rigorosa procedura prevista, invece, per il cittadino italiano. (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 5, comma 3; Costituzione, art. 3).

N. 220 — Sentenza 29 maggio 1995 Pag. 649

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo* - Presupposti - Insussistenza, qualora la nuova disciplina della materia risulti sicuramente, *ratione temporis*, inapplicabile nel giudizio *a quo*.

Lavoro (rapporto di) - Lavoratori portuali - Provvedimenti disciplinari - Cancellazione, in caso di condanna per determinati reati, del registro previsto dall'art. 150 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione - Lamentata

inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione. (D.L. 20 maggio 1993, n. 148 - convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 -, artt. 1 e 6, comma 7; Costituzione, artt. 3 e 38).

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di mobilità - Incompatibilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (tra i quali è compreso l'assegno di invalidità - Lamentata uniformità del regime di incompatibilità previsto per tale assegno, rispetto all'ipotesi in cui con l'indennità di mobilità concorra la pensione di invalidità - Asserita lesione del principio di eguaglianza e della garanzia previdenziale - Non fondatezza della questione. (D.L. 20 maggio 1993, n. 148 - convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 -, art. 6, comma 7; Costituzione, artt. 3 e 38).

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di mobilità - Incompatibilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (tra i quali è compreso l'assegno di invalidità) - Facoltà di opzione tra il trattamento di invalidità (pensione o assegno) e l'indennità di mobilità, in caso di inferiorità del primo rispetto alla seconda - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altri motivi di censura. (D.L. 20 maggio 1993, n. 148 - convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 -, art. 6, comma 7; legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 1; Costituzione, artt. 3 - e 38).

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di mobilità - Incompatibilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (tra i quali è compreso l'assegno di invalidità) - Facoltà di opzione tra il trattamento di invalidità (pensione o assegno) e l'indennità di mobilità, in caso di inferiorità del primo rispetto alla seconda - Limitazione del beneficio ai futuri collocamenti in mobilità e alla parte residua del periodo di mobilità in corso - Estensione retroattiva del beneficio anche al periodo pregresso - Mancata previsione - Asserita lesione del principio di eguaglianza e della garanzia previdenziale - Impugnazione di normativa non più in vigore al momento della pubblicazione dell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità della questione. (D.L. 18 marzo 1994, n. 185 - non convertito -, artt. 2, comma 5, e 12, comma 2; Costituzione, artt. 3 e 38).

N. 219 — Sentenza 29 maggio 1995 Pag. 641

Eguaglianza (principio di) - Giudizio di comparazione - Disciplina meno favorevole rispetto a quella oggetto di censura - Assunzione come *tertium comparationis* - Possibilità, al fine di rimuovere privilegi ingiustificati. (Costituzione, art. 3).

Pubblico ministero - Poteri di indagine - Regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, recante norme sui criteri di formulazione del programma di protezione dei collaboratori di giustizia e relative modalità di attivazione - Conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Fase di delibazione - Ammissibilità del ricorso, ma non nei confronti dei suddetti ministri bensì nei confronti del Governo - Fissazione del termine per la notificazione (giorni dieci). (*Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia 24 novembre 1994, n. 687, artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 8; Costituzione, artt. 13, 101, comma secondo, 104, 107, 108, 110 e 112; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

N. 217 — Sentenza 29 maggio 1995 Pag. 621

Regione Basilicata - Sanità pubblica - Assistenza sanitaria specifica, preventiva, protesica ed ortopedica a favore degli invalidi per causa di guerra ed assimilati e degli invalidi civili per fatti di guerra - Oneri derivanti dalle relative prestazioni - Imposizione a carico del Fondo sanitario nazionale - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Basilicata riapprovata il 17 gennaio 1995; Costituzione, art. 117; legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma 7; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 13*).

Regione Basilicata - Assistenza sanitaria - Erogazione di prestazioni superiori a quelle uniformi sul territorio nazionale stabilite con il piano sanitario nazionale - Assunzione dei relativi oneri finanziari a carico del Fondo sanitario nazionale - Violazione del principio generale, fissato dalla legislazione statale, che pone a carico delle regioni gli oneri derivanti da prestazioni aggiuntive (cd. principio di autofinanziamento). (*Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma 7; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 13*).

N. 218 — Sentenza 29 maggio 1995 » 627

Previdenza e assistenza sociale - Indennità di mobilità - Incompatibilità con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (tra i quali è compreso l'assegno di invalidità) - Facoltà di opzione tra il trattamento di invalidità (pensione e assegno) e l'indennità di mobilità, in caso di inferiorità del primo rispetto alla seconda - Mancata previsione - Asserita lesione del principio di eguaglianza e della garanzia previdenziale - Eccezione di

zia quale commissario *ad acta* per sollevare dall'ufficio di presidente del Tribunale di Catania il magistrato che attualmente lo ricopre e per immettervi altro magistrato con funzioni di reggente - Conflitto di attribuzione proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del TAR Lazio e del Ministro di grazia e giustizia - Ammissibilità del ricorso, ma solo nei confronti del TAR - Fissazione del termine per la notificazione (giorni dieci). (*Ordinanza del TAR del Lazio 7 dicembre 1994, n. 2915; ordinanza del TAR del Lazio 25 gennaio 1995, n. 209; provvedimento del Ministro di grazia e giustizia 3 marzo 1995, n. 1637g/CS/1537; Costituzione, artt. 105 e 110; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

N. 215 — Ordinanza 29 maggio 1995 Pag. 611

Ordinamento giurisdizionale - Decisione del Consiglio di Stato con cui si intima al Consiglio superiore della magistratura di conferire al magistrato il cui ricorso è stato accolto, nel termine di sessanta giorni dalla notifica, l'ufficio di Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Napoli - Nomina, in caso di inutile decorso del termine, del Vice Presidente del C.S.M. quale commissario *ad acta* - Conflitto di attribuzione fra poteri proposto dal Consiglio superiore della magistratura nei confronti del Consiglio di Stato - Fase di deliberazione - Ammissibilità del ricorso - Fissazione del termine per la notificazione (giorni dieci). (*Decisione del Consiglio di Stato 27 dicembre 1994, n. 1074; Costituzione, artt. 105, 103 e 113; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

N. 216 — Ordinanza 29 maggio 1995 » 615

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di deliberazione - Soggetti legittimati a ricorrere - Legittimazione attiva del pubblico ministero - Sussistenza - Fondamento - Organo attributario della titolarità diretta ed esclusiva dell'attività d'indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio dell'azione penale. (*Costituzione, art. 112*).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di deliberazione - Soggetti legittimati a ricorrere e a resistere - Legittimazione passiva dei singoli ministri nei rapporti con gli organi giurisdizionali - Esclusione, fatta eccezione per il Ministro di grazia e giustizia in ordine alle competenze direttamente ed esclusivamente conferitegli dalla Costituzione - Legittimazione a resistere riconosciuta unicamente al Governo della Repubblica. (*Costituzione, artt. 112, 107, comma secondo, 110 e 95*).

agli eredi della responsabilità del loro dante causa - Limitazione - Questioni di legittimità costituzionale in riferimento a diversi parametri e profili - Manifesta inammissibilità. (Legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 58, ultimo comma, seconda parte; d.l. 27 agosto 1993, n. 324 - convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 423 -, art. 1, comma 6; d.l. 15 novembre 1993, n. 453, art. 3, comma 1; legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1; Costituzione, artt. 3, 24 e 97).

Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - Valutabilità da parte della Corte costituzionale - Condizione richiesta, ai fini dell'ammissibilità della questione - Puntuale individuazione da parte del giudice *a quo*, della disposizione applicabile nel giudizio di merito.

Ordinanza di rimessione - Denuncia di varie disposizioni che, in tempi successivi, hanno disciplinato la materia - Individuazione della norma specificamente applicabile, in base ai principi di diritto intertemporale, nel giudizio *a quo* - Incertezza - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 213 — Ordinanza 29 maggio 1995 Pag. 603

Reati e pene - Pene detentive brevi - Sanzioni sostitutive - Applicabilità al reato di inquinamento idrico previsto dall'art. 21, comma terzo, della legge 10 maggio 1976, n. 319 - Esclusione - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata illegittimità. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 60, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 24, e 27).

N. 214 — Ordinanza 29 maggio 1995 » 607

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di delibazione - Soggetti legittimati a ricorrere e a resistere - Legittimazione attiva del Consiglio superiore della magistratura e legittimazione passiva del TAR del Lazio - Sussistenza.

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di delibazione - Soggetti legittimati a ricorrere e a resistere - Legittimazione passiva del Ministro di grazia e giustizia in ordine ad atti meramente esecutivi di pronuncia del TAR del Lazio - Insussistenza.

Ordinamento giurisdizionale - Ordinanze del TAR del Lazio con cui si ordina al Consiglio superiore della magistratura di dare compiuta esecuzione a precedenti decisioni dello stesso TAR - Contestuale nomina del Ministro di grazia e giusti-

N. 230 — Ordinanza 2 giugno 1995 Pag. 699

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Controllo del giudice sulla congruità della pena richiesta - Valutazione a tal fine della pena concretamente applicabile e non di quella irrogabile in assenza della riduzione fino a un terzo - Osservanza del principio di proporzione tra entità della pena e gravità dell'offesa. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 45; cod. proc. pen., artt. 444, 445, 446, 447 e 448*).

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Ritenuta radicale illegittimità costituzionale del procedimento - Lamentata lesione del principio della finalità rieducativa della pena per incongruità a causa della diminuzione della stessa fino ad un terzo - Denunciato contrasto con i principi direttivi della legge di delega - Asserita violazione del principio della libertà personale, del diritto di difesa, del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali nonché del principio di ragionevolezza - Manifesta infondatezza delle questioni. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 45; cod. proc. pen., artt. 444, 445, 446, 447 e 448; Costituzione, artt. 3, 27, 76, 13, 24 e 111*).

Processo penale - Procedimenti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Lamentata lesione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Richiesta di patteggiamento presentata non durante le indagini preliminari, bensì *in limine* al dibattimento - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo*. (*Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 45; cod. proc. pen., artt. 444, 445, 446, 447 e 448; Costituzione, art. 112*).

N. 231 — Ordinanza 2 giugno 1995 » 705

Mafia (misure contro la) - Soggiorno cautelare - Attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di imporlo in caso di mero sospetto di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso - Mancata estensione al soggiorno cautelare delle modifiche introdotte dalla legge n. 256 del 1993 in ordine alla località di esecuzione del soggiorno obbligato - Asserita violazione del principio di eguaglianza - Manifesta infondatezza della questione. (*D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -, art. 25-quater; Costituzione, art. 3*).

Mafia (misure contro la) - Soggiorno cautelare - Attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di imporlo

N. 144 — Sentenza 4 maggio 1995 Pag. 161

Processo penale - Attività svolta dal difensore di ufficio - Obbligo di retribuzione a carico dell'imputato - Ritenuta mancanza nella legge di delega di principi e criteri direttivi da cui desumere tale previsione - Non fondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 31; Costituzione, artt. 76 e 77 - in relazione alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 105*).

Processo penale - Attività svolta dal difensore di ufficio - Diritto alla retribuzione - Dedotta violazione del principio di eguaglianza in raffronto alla diversa situazione della difesa fiduciaria - Non fondatezza della questione. (*Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del cod. proc. pen. - d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 -, art. 31; Costituzione, art. 3*).

Diritto di difesa - Nomina del difensore in assenza di mandato fiduciario - Obbligo imposto per consentire l'esercizio di un diritto inviolabile irrinunciabile - Retribuibilità dell'attività svolta dal difensore - Prestazione imposta all'imputato abiente - Giustificazione.

N. 145 — Ordinanza 4 maggio 1995 » 167

Inquinamento - Scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature - Limiti di accettabilità - Inosservanza - Ipotesi di reato previste - Trattamento sanzionatorio - Questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti di disposizioni contenute in decreto-legge non convertito nel termine prescritto - Manifesta inammissibilità. (*D.L. 17 settembre 1994, n. 537 - non convertito -, art. 3; Costituzione, artt. 3, 9, 10, 11, 25, 32, 41 e 77*).

N. 146 — Ordinanza 4 maggio 1995 » 173

Acque minerali e termali - Comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali (EAGAT) - Consegna del patrimonio e della contabilità dell'Ente al Ministero del tesoro e predisposizione di criteri per la dismissione delle partecipazioni azionarie - Ricorsi regionali - Questioni sollevate nei confronti di disposizioni contenute in decreto-legge non convertito nei termini prescritti - Manifesta inammissibi-

Lamentata lesione delle attribuzioni regionali per la sottrazione delle aziende termali alla loro destinazione, strumentale allo svolgimento di compiti di sanità pubblica - Mancata conversione del decreto-legge contenente le disposizioni censurate - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 7 gennaio 1995, n. 1 - non convertito -, art. 7, commi 1 e 2; Costituzione, artt. 3, 32, 72, comma secondo, 77, 97, comma primo, 117, comma primo, e 118, comma primo).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Disposizioni di decreto-legge - Mancata conversione in legge dell'atto nel termine costituzionalmente previsto - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 176 — Ordinanza 15 maggio 1995 Pag. 379

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Sanatoria di opere edilizie abusive - Estensione del cd. condono edilizio alle opere ultimate sino al 31 dicembre 1993 - Lamentato abuso dello strumento normativo del decreto-legge in assenza dei presupposti di necessità e urgenza e contestazione della prassi della reiterazione dei decreti-legge scaduti - Violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, anche per la disparità di trattamento rispetto agli interessi, costituzionalmente tutelati, al paesaggio ed alla salute - Asserita elusione del procedimento prescritto per la concessione di amnistia - Lamentata violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - Pretesa violazione dei principi posti a tutela delle autonomie locali - Asserita violazione del diritto di proprietà pubblica dei comuni sulle opere abusive non demolite - Differimento dei termini per la corresponsione della oblazione - Asserita violazione dei medesimi principi costituzionali - Proroga della operatività della causa di non punibilità prevista dal d.l. n. 146 del 1985, consistente nell'aver demolito le opere abusive, sino all'entrata in vigore del d.l. n. 551 del 1994 - Mancata conversione in legge dei decreti denunciati - Manifesta inammissibilità delle questioni. (D.L. 27 settembre 1994, n. 551 - non convertito -, artt. 1, 2 e 3 e, in quanto richiamati, capi IV e V della legge 28 febbraio 1995, n. 47; d.l. 28 ottobre 1994, n. 601 - non convertito -, art. 3, comma 4; Costituzione, artt. 3, 42, 77, 79, 112, 117, 118 e 128).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Disposizioni di decreti-legge - Mancata conversione in legge dell'atto nel termine costituzionalmente previsto - Manifesta inammissibilità della questione.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Costituzione ed intervento delle parti in giudizio - Intervento di soggetto che non rivestiva la qualità di parte nel giudizio *a quo* - Esclusione - Situazioni particolari in presenza delle quali il principio è eccezionalmente derogabile - Insussistenza - Inammissibilità dell'intervento. (Ordinanza allegata alla sentenza.)

N. 179 — Ordinanza 15 maggio 1995 Pag. 401

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Sanatoria di opere edilizie abusive - Estensione del cd. condono edilizio *ex lege* n. 47 del 1985 alle opere ultimate sino al 31 dicembre 1993 - Asserita elusione del procedimento prescritto per la concessione dell'amnistia - Lamentata violazione del principio di eguaglianza, per l'interruzione del nesso costante fra reato e punibilità, nonché per la disparità di trattamento rispetto agli interessi, costituzionalmente tutelati, al paesaggio ed alla salute - Asserita violazione del principio di ragionevolezza - Mancata conversione in legge dei decreti denunciati - Manifesta inammissibilità delle questioni. (D.L. 27 settembre 1994, n. 551 - non convertito -, art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7; d.l. 28 ottobre 1994, n. 601 - non convertito -, art. 3, comma quarto; Costituzione, artt. 3, 9, comma secondo, 32, comma primo, e 79).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Disposizioni di decreto-legge - Mancata conversione in legge dell'atto nel termine costituzionalmente previsto - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 180 — Ordinanza 15 maggio 1995 » 405

Edilizia e urbanistica - Misure urgenti per il rilancio dei lavori pubblici e dell'edilizia privata - Conferimento ad organi statali di funzioni di controllo e sostitutive sui provvedimenti del sindaco - Procedimento per la formazione degli strumenti urbanistici degli enti locali - Opere pubbliche di interesse regionale - Procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie - Ricorso della Regione Campania - Lamentata lesione delle proprie competenze in materia urbanistica e di tutela del paesaggio - Mancata conversione in legge del decreto denunciato - Manifesta inammissibilità delle questioni. (D.L. 25 novembre 1994, n. 649 - non convertito -, artt. 1, 2, 3, 4, commi 2, 3 e 4, 6, comma 10, 8, comma 4; Costituzione, artt. 9, 77, 117, 118 e 130).

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CXV

1995

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

N. 132 — Ordinanza 5 aprile 1995 Pag. 91

Regione Trentino-Alto Adige - Elezione del Consiglio regionale - Reati elettorali - Sottoscrizione di più liste di candidati - Applicazione delle disposizioni penali previste per l'elezione della Camera dei deputati (d.P.R. n. 361 del 1957), anziché di quelle, più severe, previste per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale (legge 17 febbraio 1968, n. 108) - Lamentata violazione della riserva di legge statale in materia penale nonché del principio di eguaglianza, per la predisposizione di una disciplina sanzionatoria più favorevole di quella vigente nel resto del territorio nazionale - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge Regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, art. 75 in relazione all'art. 18, comma primo, della stessa legge; Costituzione, art. 3; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 4 e 23*).

Reati elettorali - Elezione del Consiglio regionale della Regione Trentino-Alto Adige - Reato costituito dalla sottoscrizione di più liste di candidati - Sanzioni previste - Questione di legittimità costituzionale - *Petitum* - Richiesta di aggravamento delle pene - Pronuncia della Corte costituzionale preclusa dal principio di stretta legalità dei reati e delle pene - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 133 — Ordinanza 5 aprile 1995 » 95

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova del condannato militare - Condizioni per la concessione del beneficio - Preclusione *ex lege* in caso di precedenti condanne per determinati reati, anche dopo l'abrogazione di analoghi divieti nell'ordinamento penitenziario comune - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza - Manifesta inammissibilità della questione, per dichiarata illegittimità. (*Legge 29 aprile 1983, n. 167, art. 1, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

N. 134 — Sentenza 20 aprile 1995 » 99

Regione Basilicata - Personale messo a disposizione dalla Regione (*ex d.P.R. n. 616 del 1977*) - Inquadramento nei ruoli regionali - Norme di perequazione successivamente emanate dalla Regione - Personale, già inquadrato, appartenente ai ruoli tecnici o atipici degli enti di provenienza con mansioni di educatore o di assistente sociale - Reinquadramento negli stessi livelli funzionali attribuiti al personale docente dei corsi

di formazione professionale - Illegittimità costituzionale - Assorbimento della ulteriore censura prospettata. (*Legge Regione Basilicata riapprovata il 15 novembre 1994; Costituzione, artt. 3, 97 - e 117*).

Regione Basilicata - Personale trasferito alla Regione - Inquadramento nei ruoli regionali - Unificazione, per conclamate finalità perequative, di categorie di personale non equiparabili nelle mansioni e nei profili professionali - Assimilazione priva di ragionevole giustificazione e lesiva dei principi di eguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione. (*Legge Regione Basilicata riapprovata il 15 novembre 1994; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Regione Basilicata - Personale proveniente da altre amministrazioni già inquadrato nei ruoli regionali - Personale appartenente a categoria caratterizzata da parametri differenziali di professionalità - Reinquadramento, per conclamate finalità perequative, generalizzato ed automatico ad un livello superiore - Irragionevolezza della previsione regionale, lesiva, altresì, del buon andamento dell'amministrazione. (*Legge Regione Basilicata riapprovata il 15 novembre 1994; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 135 — Sentenza 20 aprile 1995 Pag. 105

Processo penale - Processo a carico di imputati minorenni - Procedimenti speciali - Inapplicabilità dell'istituto del patteggiamento - Lamentata contraddittorietà con la previsione della facoltà dell'imputato di chiedere il giudizio abbreviato ed ingiustificata disparità di trattamento tra imputati minorenni e imputati maggiorenni - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 25, comma primo; Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato e applicazione di pena su richiesta - Analogie e diversità tra i due istituti.

Processo penale - Processo a carico di imputati minorenni - Finalità e caratteri distintivi rispetto al processo penale ordinario. (*D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448*).

Processo penale minorile - Procedimenti speciali applicabili - Esclusione del c.d. «patteggiamento» - Non irragionevolezza - Giustificazione.

N. 136 — Sentenza 20 aprile 1995 Pag. 115

Processo penale - Persone non imputate o non sottoposte ad indagini - Dichiarazioni indizianti rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria - Garanzie (sospensione dell'esame, avvertenze, eventuale inutilizzabilità) - Non prevista applicabilità nell'ipotesi di dichiarazioni indizianti rese dal fallito al curatore nel corso della procedura fallimentare - Ingiustificata disparità di trattamento prospettata sul presupposto che, nella previsione codicistica, l'espressione «autorità giudiziaria» sia riferibile non soltanto al giudice penale e al pubblico ministero ma anche al giudice civile - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 63; Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Persone non imputate o non sottoposte ad indagini - Dichiarazioni indizianti rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria - Garanzie (sospensione dell'esame, avvertenze eventuale inutilizzabilità) previste dall'art. 63 cod. proc. pen. - Non prevista applicabilità nell'ipotesi di dichiarazioni indizianti rese dal fallito al curatore nel corso della procedura fallimentare - Dedotta violazione del diritto di difesa formulata sull'assunto che il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato, stabilito dall'art. 62 stesso codice, riguardo alle dichiarazioni rese nel processo penale sia applicabile anche alle dichiarazioni rese al curatore - Non fondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., art. 63; Costituzione, art. 24*).

Processo penale - Relazione del curatore fallimentare - Documento diretto al giudice delegato, non costituente di per sé (quand'anche contenga elementi utili ai fini dell'esercizio dell'azione penale) notizia di reato e, dunque, non disciplinabile come tale - Possibilità di acquisirlo ed utilizzarlo come prova documentale (*ex art. 234 cod. proc. pen.*).

Processo penale - Dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta ad indagini - Divieto di testimonianza - Estensione alle dichiarazioni rese al curatore nel corso della procedura fallimentare - Esclusione - Giustificazione. (*Cod. proc. pen., art. 62*).

N. 137 — Ordinanza 20 aprile 1995 » 125

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Decreto di citazione a giudizio - Emissione da parte del pubblico ministero senza aver compiuto alcuna indagine e senza avere prima sentito l'indagato - Possibilità - Asserita violazione del

diritto di difesa e dei principi di eguaglianza e di obbligatorietà dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 554, comma primo; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 112).

Processo penale - Rito pretorile - Connotazioni peculiari, impresse dal legislatore delegato, in osservanza del criterio di massima semplificazione - Risultati, non di rado, insoddisfacenti sul piano della tutela dei valori sostanziali coinvolti - Costatazione della crisi della coerenza del modello processuale - Necessità di un intervento del legislatore - Auspicio della Corte.

Processo penale - Procedimento davanti al pretore - Indagini preliminari - Compimento di specifici atti d'indagine ed audizione dell'indagato - Obbligo del pubblico ministero - Esclusione, trattandosi di fase preliminare all'esercizio dell'azione penale ed alla formulazione dell'imputazione.

N. 138 — Ordinanza 20 aprile 1995 Pag. 131

Pensioni - Corresponsione della pensione di anzianità per i soggetti che al 31 dicembre 1992 possedevano i requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti - Differimento fino al 1° gennaio 1994 - Applicabilità anche al personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1° settembre 1993 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità, per dichiarata illegittimità. (D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 -, art. 1, commi 1 e 2-quinquies; Costituzione, artt. 3, 36 e 38).

N. 139 — Ordinanza 20 aprile 1995 » 135

Lavoro (controversie in materia di) - Controversie per crediti del lavoratore - Cumulo degli interessi legali e della rivalutazione sulle somme relative - Lamentata irragionevole disparità di trattamento, a seguito dell'aumento del dieci per cento del saggio degli interessi legali, rispetto alla disciplina generale dei crediti pecuniari - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. civ., art. 429, comma terzo; Costituzione, art. 3).

Crediti di lavoro - Tutela privilegiata - Contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza - Esclusione - Giustificazione. (Costituzione, art. 3).

tore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore - Sindacabilità di queste ultime sotto il profilo dell'arbitrarietà ed irrazionalità. (*Costituzione, art. 53*).

Imposte e tasse - Imposta straordinaria sui depositi bancari e postali per l'anno 1992 - Denunciata incidenza sul patrimonio finanziario anziché su un reddito effettivo - Asserita violazione del principio di capacità contributiva - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 - art. 7; Costituzione, art. 53*).

Imposte e tasse - Imposta straordinaria sui depositi bancari e postali per l'anno 1992 - Denunciata incidenza su saldi contabili astratti - Asserita violazione del principio di capacità contributiva - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 - art. 7; Costituzione, art. 53*).

Imposte e tasse - Imposta straordinaria sui depositi bancari e postali per l'anno 1992 - Denunciato carattere proporzionale dell'imposizione ed ingiustificata limitazione di essa a forme di impiego del risparmio poco remunerative - Asserita violazione della parità di trattamento e della progressività nell'imposizione fiscale - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 - art. 7; Costituzione, artt. 3 e 53*).

Imposte e tasse - Imposta straordinaria sui depositi bancari e postali per l'anno 1992 - Denunciata impossibilità, per i soggetti d'imposta non in possesso di scritture contabili, di provare l'ammontare effettivo del saldo su cui è calcolata l'imposta - Asserita conseguente violazione del principio di eguaglianza - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 - art. 7; Costituzione, art. 3*).

Imposte e tasse - Imposta straordinaria sui depositi bancari e postali per l'anno 1992 - Denunciato contrasto con la tutela costituzionale del risparmio - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359 - art. 7; Costituzione, art. 47*).

Risparmio (tutela del) - Contenuto del precetto costituzionale - Principio programmatico al quale deve ispirarsi il legislatore ordinario - Impedimento all'emanazione di norme intese a disciplinare il gettito delle entrate - Possibilità - Esclusione - Limiti. (*Costituzione, art. 47*).

lità delle questioni. (D.L. 7 settembre 1994, n. 528 - non convertito -, art. 8, commi primo e secondo; d.l. 7 novembre 1994, n. 617 - non convertito -, art. 7, commi primo e secondo; Costituzione, artt. 3, 32, 97, comma primo, 117, comma primo, e 118, comma primo).

N. 147 — Ordinanza 4 maggio 1995 Pag. 177

Edilizia ed urbanistica - Condono edilizio - Benefici fiscali accordati alla «prima casa» - Condizione - Presentazione annuale, all'ufficio del registro, del provvedimento di sanatoria ovvero di dichiarazione sostitutiva attestante che la domanda di sanatoria non ha ancora ottenuto definizione - Questione di legittimità costituzionale - *Jus superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 46 - come modificato dai decreti-legge 9 dicembre 1986, n. 823, 8 maggio 1987, n. 178, 7 settembre 1987 - recte: 9 luglio 1987 -, n. 264, 4 settembre 1987, n. 367, 7 novembre 1987, n. 458, 12 gennaio 1988, n. 2 e dalla legge 31 maggio 1990, n. 128; Costituzione, artt. 47, comma secondo, e 53).

N. 148 — Ordinanza 4 maggio 1995 » 181

Edilizia ed urbanistica - Reati edilizi - Abusi edilizi commessi entro la data indicata dal decreto-legge n. 468 del 1994 - Condono - Questione di legittimità costituzionale sollevata per la prevista rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato - Mancata conversione in legge del decreto contenente le disposizioni censurate - Manifesta inammissibilità delle questioni. (D.L. 26 luglio 1994, n. 468 - non convertito -, art. 1, commi 1, 2 e 5; Costituzione, artt. 3, 9, 32 e 79 - nel testo riveduto con legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1).

N. 149 — Sentenza 4 maggio 1995 » 185

Diritti inviolabili - Libertà di coscienza - Bilanciamento con contrastanti doveri o beni di rilievo costituzionale - Possibilità - Limite - Rispetto della priorità assoluta e del carattere fondante riconosciuto alla libertà di coscienza nella gerarchia dei valori contenuti nella Costituzione - Necessità. (Costituzione, artt. 2, 19 e 21).

Processo civile - Giuramento dei testimoni - Formula del giuramento - Irragionevole disparità di trattamento rispetto alla

dichiarazione di «impegno» resa nel processo penale, per la differente tutela accordata alla libertà di coscienza del testimone. (*Cod. proc. civ., art. 251, comma secondo; cod. proc. pen., art. 497, comma 2*).

Prova testimoniale - Dichiarazione di «impegno» del testimone - Previsione contenuta nel nuovo codice di procedura penale - Soluzione, prescelta dal legislatore, in attuazione del principio supremo della laicità dello Stato - Estensione al processo civile - Necessità, al fine di assicurare pari tutela al valore della libertà di coscienza.

Processo civile - Giuramento di testimoni - Formula - Ammonimento sull'importanza religiosa, se credente, dell'atto, e obbligo di pronunciare le parole «lo giuro» - Mancata previsione di semplice formula d'impegno a dire la verità simile a quella del nuovo processo penale - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altro profilo. (*Cod. proc. civ., art. 251, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 19 - e 24*).

N. 150 — Ordinanza 4 maggio 1995 Pag. 195

Processo penale - Giudizi su reati omissivi permanenti (nella specie: «diserzione») - Interruzione della permanenza a seguito della condanna - Assoggettabilità a nuovo procedimento penale in relazione alla permanenza della condotta, successiva alla sentenza - Possibilità che, per un unico reato permanente, sia irrogata una sanzione complessiva superiore a quella edittalmente prevista per il reato stesso - Asserita violazione dei principi di personalità della responsabilità penale, di legalità della pena e di eguaglianza - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 649; Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27, comma primo*).

Questione di legittimità costituzionale - Questione non riconducibile alla disposizione censurata - Manifesta inammissibilità.

N. 151 — Ordinanza 4 maggio 1995 » 201

Regione Veneto - Edilizia e urbanistica - Occupazione di alloggio in assenza di certificato di abitabilità - Liceità della condotta in caso di previa, semplice, presentazione della richiesta di rilascio del certificato e di assenza di contrarie determinazioni del sindaco entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa - Lamentato contrasto con

la normativa statale (art. 221 del t.u. n. 1265 del 1934) che non ammette il silenzio-assenso, con conseguente ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai residenti in altre regioni e lesione della competenza statale in materia penale - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti ai giudici *a quibus*. (Legge Regione Veneto 27 giugno 1985, n. 61, art. 90, comma terzo, come modificato dall'art. 18 della legge della stessa Regione 11 marzo 1986, n. 9; Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 117).

N. 152 — Sentenza 4 maggio 1995 Pag. 205

Regione Abruzzo - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - Possibilità di estinzione mediante pagamento ridotto, quando il minimo non sia specificamente indicato, nella sola misura di un terzo del massimo - Previsione contrastante con il principio della legge statale per cui l'estinzione è possibile anche mediante il pagamento del doppio del minimo, determinabile, se non specificamente indicato, in base alla disciplina generale - Illegittimità costituzionale. (Legge Regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47, art. 6, comma secondo; Costituzione, art. 117, in relazione all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689).

Sanzioni amministrative - Disciplina generale dettata con legge statale - Norme sul pagamento della sanzione in misura ridotta e determinazione di tale misura - Valore di principi vincolanti per il legislatore regionale. (Legge Regione Abruzzo 19 luglio 1984, n. 47, art. 6, comma secondo).

N. 153 — Sentenza 5 maggio 1995 » 211

Regione Siciliana - Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di esproprio - Determinazione in misura pari al valore di mercato dei suoli espropriati - Denunciato contrasto con il principio della legislazione statale contenuto nell'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992 - Eccezione d'inammissibilità della questione per irrilevanza - Eccezione attinente al merito della questione e non anche al problema dell'applicabilità nel giudizio *a quo* delle leggi regionali contestate - Reiezione. (Leggi Regione Siciliana 29 dicembre 1975, n. 88, art. 3; 16 agosto 1974, n. 36, art. 4, commi primo e secondo; 18 novembre 1964, n. 29, art. 1 - combinato disposto -; Costituzione, artt. 3, 5 e 42; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 14, lett. s).

Regione Siciliana - Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di esproprio - Determinazione in misura pari al valo-

INDICE SOMMARIO

N. 119 — Sentenza 3 aprile 1995 Pag. 7

Magistratura - Procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati dinanzi al Consiglio superiore della magistratura - Obbligo dell'assistenza dell'incolpato da parte di un difensore almeno in determinati casi - Mancata previsione - Generale presunzione di adeguatezza dell'autodifesa - Asserita compromissione del diritto di difesa e del principio d'egualianza - Non fondatezza della questione. (*R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 34, comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo*).

Difesa (diritto di) - Disciplina - Adeguamento alle speciali caratteristiche dei singoli procedimenti - Limiti - Garanzia del contraddittorio. (*Costituzione, art. 24, comma secondo*).

Magistratura - Procedimento disciplinare a carico di magistrati - Matrice comune rispetto ai procedimenti a carico dei dipendenti pubblici - Bilanciamento tra interesse pubblico e diritti costituzionalmente rilevanti dei singoli - Ulteriori connotazioni assunte dai due termini quando si tratti di magistrati - Conseguenze. (*Costituzione, artt. 2, 3, 24, 97 e 101, comma secondo*).

Processo penale - Comparabilità col procedimento disciplinare (in genere e nei confronti di magistrati in particolare) - Esclusione - Adozione di moduli procedurali del processo penale nei procedimenti disciplinari a carico di magistrati - Possibilità - Giustificazione (migliore tutela del prestigio dell'ordine giudiziario) - Esclusione di ulteriori coincidenze. (*R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, artt. 32 e 34; Costituzione, art. 3*).

N. 120 — Sentenza 3 aprile 1995 » 13

Reati e pene - Concorso di reati - Beneficio della continuazione - Applicabilità in caso di contravvenzioni colpose - Preclusione (anche quando il trattamento sanzionatorio ri-

re di mercato dei suoli espropriati - Denunciato contrasto con il principio della legislazione statale contenuto nell'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992 - Eccezione d'inammissibilità della questione per irrilevanza basata sulla ritenuta inapplicabilità nel giudizio *a quo* della normativa statale di raffronto - Reiezione. (*Leggi Regione Siciliana 29 dicembre 1975, n. 88, art. 3; 16 agosto 1974, n. 36, art. 4, commi primo e secondo; 18 novembre 1964, n. 29, art. 1 - combinato disposto -; Costituzione, artt. 3, 5 e 42; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 14, lett. s).*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Mancata espressa menzione del parametro costituzionale che si assume violato - Potere della Corte di interpretare l'ordinanza di rimessione - Sufficienza della indicazione del limite apposto alla potestà legislativa regionale di tipo esclusivo. (*Statuto speciale Regione Siciliana, art. 14, lett. s).*

Regioni in genere - Esercizio delle competenze legislative regionali - Limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali - Compatibilità della qualificazione con la natura temporanea delle norme - Sussistenza dei caratteri propri delle norme fondamentali nelle disposizioni dettate dall'art. 5-bis del d.l. n. 333 del 1992 sui criteri di determinazione dell'indennità di esproprio. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - , art. 5-bis).*

Legge regionale - Sopravvenire di norme, contenute in leggi statali, recanti principi che costituiscono limite all'esercizio di competenze legislative regionali - Incompatibilità fra legge regionale e legge statale - Effetti - Abrogazione della legge regionale - Ipotesi in cui il giudice *a quo* non consideri abrogate le leggi regionali in esame - Esigenze di certezza del diritto - Dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme regionali. (*Legge 10 febbraio 1953, n. 62, art. 10, comma primo).*

Regione Siciliana - Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione di aree edificabili - Determinazione - Previsione in misura pari al valore venale dei suoli espropriati - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Leggi Regione Siciliana 29 dicembre 1975, n. 88, art. 3; 16 agosto 1974, n. 36, art. 4, commi primo e secondo; 18 novembre 1964, n. 29, art. 1 - combinato disposto -; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 14, lett. s), in relazione all'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -; Costituzione, artt. 3, 5 e 42).*

N. 154 — Sentenza 5 maggio 1995 Pag. 221

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Sussistenza - Condizione - Incidenza della decisione di costituzionalità sulla risoluzione della controversia pendente dinanzi al giudice *a quo* - Dimostrazione - Argomentazioni non implausibili circa il significato da dare alla disposizione impugnata - Sufficienza.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Possibilità che gli argomenti posti dal giudice *a quo* a base della relativa valutazione non siano condivisi in sede di appello - Incidenza sull'ammissibilità della questione - Esclusione.

Regione Siciliana - Elezioni - Elezione delle amministrazioni locali - Contenzioso elettorale - Rimedi giurisdizionali avverso le decisioni della Commissione elettorale mandamentale - Ammissibilità del ricorso, anche di merito, al Consiglio di giustizia amministrativa (ora al TAR) dopo la proclamazione degli eletti, ma non oltre un mese dalla stessa - Previsione disposta con legge regionale - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Siciliana 5 aprile 1952, n. 11, art. 22, nella parte riprodotta dall'art. 18, ultimo comma, del decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1; Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113; Statuto speciale Regione Siciliana, artt. 14, lett. o), e 15*).

Regioni in genere - Competenze legislative, anche di tipo esclusivo - Possibilità di disciplinare, con disposizioni sostanzialmente riproduttive di norme statali, aspetti del regime delle impugnazioni in sede giurisdizionale - Esclusione - Disciplina della materia spettante, esclusivamente, alla legislazione statale. (*Costituzione, art. 108, comma primo*).

Procedimenti innanzi alla Corte costituzionale - Rappresentanza e difesa delle parti - Possibilità di affidarla soltanto ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione - Asserita violazione dei diritti di difesa e al lavoro e del principio di eguaglianza - Esclusione - Giustificazione - Irricevibilità dell'atto di costituzione depositato in cancelleria dalla parte privata a mezzo di avvocato non abilitato al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione. (Ordinanza allegata alla decisione). (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 20; Costituzione, artt. 3, 4 e 24*).

N. 155 — Sentenza 5 maggio 1995 » 235

Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione della proprietà privata - Condizione - «Motivi di interesse gene-

sulti più grave rispetto a quello di analoghe contravvenzioni dolose) - Asserita disparità di trattamento - Manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Cod. pen., art. 81, comma secondo; Costituzione, art. 3*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Ordinanza di rimessione - Questione proposta dal giudice *a quo* in via meramente eventuale, prima di aver accertato l'applicabilità della norma impugnata al caso di specie - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 121 — Ordinanza 3 aprile 1995 Pag. 17

Processo penale - Giudizio di revisione - Competenza della Corte di appello - Ritenuta sindacabilità, da parte di tale Corte, di decisioni della Corte di cassazione - Lamentata irragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 633, 636 e 639; Costituzione, art. 3*).

Processo penale - Giudizio di revisione - Richiesta di revisione afferente a delitti di competenza della Corte di assise - Delibazione di competenza della Corte di appello - Lamentata irragionevolezza - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. proc. pen., artt. 633, 636 e 639; Costituzione, art. 3*).

N. 122 — Ordinanza 3 aprile 1995 » 21

Inquinamento - Scarichi non provenienti da insediamenti abitativi o adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica e sanitaria - Inosservanza dei prescritti limiti di accettabilità - Ridimensionamento delle sanzioni originariamente previste - Lamentata disparità di trattamento tra le diverse ipotesi di illecito, in contrasto con le finalità di tutela del paesaggio e del diritto alla salute - Manifesta inammissibilità della questione. (*D.L. 15 luglio 1994, n. 449 - non convertito, art. 3, comma primo; Costituzione, artt. 3, 9, 32 e 41*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Norme contenute in decreto-legge non convertito entro il termine - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 123 — Ordinanza 3 aprile 1995 » 25

Inquinamento - Smaltimento dei rifiuti speciali - Disciplina - Modifiche - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e di legalità, della tutela del paesaggio, dei trattati

N. 177 — Sentenza 15 maggio 1995 Pag. 385

Giustizia amministrativa - Decisione pronunciata in secondo grado dal Consiglio di Stato - Mezzi d'impugnazione - Esperibilità di rimedio giurisdizionale «uguale» o «equivalente» all'opposizione di terzo ordinaria, disciplinato dall'art. 404, comma primo, del codice di procedura civile - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di altro profilo. (*Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 36; Costituzione, artt. 3, 24 - e 113*).

Giustizia amministrativa - Sentenze del Tribunale amministrativo regionale passate in giudicato - Mezzi d'impugnazione - Esperibilità di rimedio giurisdizionale «uguale» o «equivalente» all'opposizione di terzo c.d. ordinaria, disciplinato dall'art. 404, comma primo, del codice di procedura civile - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale conseguenziale *in parte qua* (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27). (*Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 28*).

N. 178 — Sentenza 15 maggio 1995 » 393

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Questione rivolta ad un intero testo legislativo - Ammissibilità - Condizione.

Pensioni - Dirigenti dello Stato collocati a riposo anteriormente all'ottobre 1989 - Miglioramenti economici attribuiti al personale in servizio - Estensione ai dirigenti del beneficio, mediante perequazione automatica del trattamento pensionistico - Mancata previsione - Lamentata, irragionevole discriminazione, con incidenza sul principio di proporzionalità ed adeguatezza nella retribuzione e sulla garanzia previdenziale - Inammissibilità della questione per genericità della prospettazione e per eterogeneità delle disposizioni censurate. (*D.L. 27 dicembre 1989, n. 413 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 37 -; d.l. 24 novembre 1990, n. 344 - convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 1991, n. 21 -; legge 2 giugno 1992, n. 216, recte: 6 marzo 1992, n. 216 - conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5 -; Costituzione, artt. 3, 36 e 38*).

Questione di legittimità costituzionale - Censure relative ad un intero testo normativo - Possibilità di identificare le disposizioni cui riferire la denuncia - Esclusione - Inammissibilità della questione.

- N. 140 — Ordinanza 20 aprile 1995 Pag. 139

Impiego pubblico - Agenti di pubblica sicurezza - Allievo del corso di formazione per agente in prova - Assenza per infortunio o malattia di durata superiore a trenta giorni - Dimissione dal corso e dal servizio, con impossibilità di frequentare il corso successivo - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai casi di infortunio per motivi di servizio e di assenza per maternità - Manifesta infondatezza della questione. (D.L. 4 agosto 1987, n. 325 - convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 402 -, art. 4, comma 1, lett. d), e comma 5; Costituzione, artt. 3, 32 e 35, comma primo).

- N. 141 — Ordinanza 20 aprile 1995 » 143

Edilizia ed urbanistica - Rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata - Misure urgenti disposte con decreti-legge - Ricorsi regionali - Mancata conversione in legge dei decreti contenenti le disposizioni censurate - Manifesta inammissibilità delle questioni. (D.L. 26 luglio 1994, n. 468 - non convertito -, intero testo nonché artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, commi 10 e 11, 7 commi 2, 4, 5, 6 e 8; d.l. 27 settembre 1994, n. 551 - non convertito -, artt. 1, commi 1 e 11, 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 1 e 2, 5, comma 3, 7, comma 10, 8, commi 2, 5, 7 e 9, commi 1, 2, 4 e 7; Costituzione, artt. 3, 5, 9, 24, 70, 71, 72, 73, 77, 97, 113, 115, 117, 118, 119, 128 e 130).

- N. 142 — Ordinanza 20 aprile 1995 » 149

Ordinanza n. 66 del 1995 - Errore materiale occorso nella epigrafe - Necessità di correzione. (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 21).

- N. 143 — Sentenza 4 maggio 1995 » 151

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Esame della questione da parte della Corte - Riferimento ai soli profili dedotti dal giudice rimettente - Possibilità di prendere in considerazione profili ulteriori prospettati dalla parte costituita - Esclusione.

Capacità contributiva - Significato e condizioni di esistenza - Collegamento dell'imposizione con qualsiasi indice rivela-

rale» - Identificazione - Criteri rimessi alle scelte politiche del legislatore - Sindacato di costituzionalità - Esclusione - Limite della palese irragionevolezza del mezzo prescelto rispetto al fine perseguito. (*Costituzione, art. 42, comma terzo*).

Edilizia ed urbanistica - Espropriazione per pubblica utilità - Aree destinate all'attuazione del sistema direzionale orientale del Comune di Roma - Esproprio generalizzato, comprensivo anche delle aree con destinazione residenziale - Indicazione, o possibilità di identificare, dei «motivi di interesse generale» giustificativi dell'ablazione - Omessa previsione - Asserita violazione della disciplina costituzionale sull'espropriazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 15 dicembre 1990, n. 396, art. 8, commi 1 e 2; Costituzione, art. 42, comma terzo*).

Edilizia ed urbanistica - Espropriazione per pubblica utilità - Aree destinate all'attuazione del sistema direzionale orientale del Comune di Roma - Esproprio generalizzato, comprensivo anche delle aree con destinazione residenziale - Asserita disparità di trattamento rispetto ai proprietari di aree, parimenti residenziali, ma esterne al settore interessato dalla previsione urbanistica - Non fondatezza della questione. (*Legge 15 dicembre 1990, n. 396, art. 8, commi 1 e 2; Costituzione, art. 3*).

N. 156 — Sentenza 8 maggio 1995 Pag. 247

Usi civici - Nuove disposizioni per le zone montane - Espropriazione, per opere pubbliche o di pubblica utilità, di terreni gravati da usi civici - Procedimento - Esonero dal presupposto della preventiva assegnazione a categoria dei beni espropriandi e dal requisito dell'autorizzazione regionale per la «sdemanializzazione» dei beni - Lamentata riduzione delle competenze regionali in materia di agricoltura e foreste - Esclusione - Potere dello Stato di modificare le fonti legislative statali delle funzioni trasferite alle regioni - Ragionevolezza della previsione di legge intesa a semplificare la procedura espropriativa - Obbligo delle regioni di adeguare la propria legislazione ai nuovi principi fondamentali contenuti in una legge-quadro. (*Legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 12, comma 2; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 66; legge 16 giugno 1927, n. 1766, artt. 11 e 12, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 9, 32, 115, 117 e 118*).

Usi civici - Nuove disposizioni per le zone montane - Espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilità - Decreti di espropriazione pronunciati da autorità

gratuità per gli impiegati militari - Discrezionalità del legislatore nello stabilire un regime differenziato - Non irrazionalità della scelta, in relazione alle peculiarità delle due categorie di impiego.

N. 169 — Ordinanza 15 maggio 1995 Pag. 347

Mafia - Prevenzione della delinquenza di tipo mafioso - Opere riguardanti la pubblica amministrazione affidate in appalto - Concessione in subappalto o a cottimo senza l'autorizzazione dell'autorità competente - Trattamento sanzionatorio previsto per l'appaltatore - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di proporzionalità e di finalizzazione rieducativa della pena - Manifesta inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza e per omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza. (*Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 21, modificato dall'art. 2-quinquies del d.l. 6 settembre 1982, n. 629 - convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 -, e dall'art. 8 della legge 19 marzo 1990, n. 55; Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27, comma terzo*).

Ordinanza di rimessione - Questione motivata unicamente per *relationem* - Manifesta inammissibilità.

Mafia - Prevenzione della delinquenza di tipo mafioso - Opere riguardanti la pubblica amministrazione affidate in appalto - Concessione in subappalto o a cottimo senza l'autorizzazione dell'autorità competente - Trattamento sanzionatorio previsto per l'appaltatore - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza, di proporzionalità e di finalizzazione rieducativa della pena - *Ius superveniens* - Necessità di riesaminare la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 21, modificato dall'art. 2-quinquies del d.l. 6 settembre 1982, n. 629 - convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726 -, e dall'art. 8 della legge 19 marzo 1990, n. 55*).

N. 170 — Ordinanza 15 maggio 1995 » 353

Lavoro (rapporto di) - Attività sindacale dei lavoratori dipendenti - Assemblea - Indizione su temi di interesse sindacale, presso i locali dell'azienda, in orario di lavoro, con normale retribuzione e nel limite di dieci ore annue - Diritto riservato alle sole rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi

zione tra chi svolge l'attività agricola in modo professionale e chi non l'esercita - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, artt. 2, comma primo, e 3; Costituzione, art. 3*).

Regione Lombardia - Edilizia ed urbanistica - Opere non destinate alla residenza - Concessione edilizia - Rilascio subordinato all'accertamento della effettiva destinazione delle opere alla conduzione del fondo o, in genere, all'attività di agricoltura - Scelta insindacabile, del legislatore regionale, intesa a predisporre aiuti e sostegni all'impresa agricola e alla proprietà coltivatrice. (*Legge Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, artt. 2, comma primo, e 3; Costituzione, art. 44*).

Regione Lombardia - Edilizia e urbanistica - Edificazione in zone agricole - Opere non destinate alla residenza - Concessione edilizia - Rilascio subordinato al possesso della qualità di imprenditore agricolo o di altra figura assimilata e all'accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attività agricola svolta - Asserita violazione di principi fondamentali desumibili dalle norme statali in materia urbanistica - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, artt. 2, comma primo, e 3; Costituzione, art. 117*).

Regione Lombardia - Edilizia e urbanistica - Edificazione in zone agricole - Opere non destinate alla residenza - Concessione edilizia - Rilascio subordinato al possesso della qualità di imprenditore agricolo o di altra figura assimilata e all'accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attività agricola svolta - Asserita violazione dell'autonomia comunale - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge Regione Lombardia 7 giugno 1980, n. 93, artt. 2, comma primo, e 3; Costituzione, artt. 5 e 128*).

N. 168 — Ordinanza 10 maggio 1995 Pag. 343

Impiego pubblico - Pensioni - Medici della Polizia di Stato - Riscatto del periodo di studi universitari - Gratuità - Mancata previsione - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai medici in s.p.e. delle Forze armate nonché asserita incidenza sui principi di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione, di buon andamento della pubblica amministrazione e della garanzia previdenziale - Manifesta infondatezza della questione. (*D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 13 e 32; Costituzione, artt. 3, 36, 38 e 97*).

Impiego pubblico - Riscatto, ai fini pensionistici, del periodo di studi universitari - Onerosità per gli impiegati civili e

Trentino-Alto Adige per conflitto di attribuzione - Asserita lesione delle competenze regionali in materia di ordinamento delle Casse di risparmio - Sussistenza - Spettanza alla Regione del potere di approvazione contestato, fino a quando permanga una partecipazione di controllo della stessa Fondazione nella società conferitaria - Annullamento dell'atto statale invasivo. (*Decreto del Ministro del tesoro 15 settembre 1994; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5, n. 3, e 16, comma primo; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, art. 3, comma primo*).

N. 164 — Ordinanza 10 maggio 1995 Pag. 323

Inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi di rifiuti effettuati senza la prescritta autorizzazione - Possibilità di estinzione del reato commesso, a seguito dell'accoglimento della domanda di autorizzazione in sanatoria - Sospensione del processo penale in attesa della definizione del procedimento amministrativo - Omessa previsione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta inammissibilità per mancata conversione in legge dell'atto impugnato. (*D.L. 16 novembre 1994, n. 629 - non convertito -, intero testo ed, in particolare, art. 7; Costituzione, artt. 3, 77 e 97*).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Decreto-legge - Mancata conversione in legge nel termine costituzionalmente previsto - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 165 — Ordinanza 10 maggio 1995 » 327

Inquinamento - Tutela delle acque - Scarichi diversi da quelli provenienti da insediamenti produttivi - Inosservanza dei limiti di accettabilità prescritti dalle tabelle della legge n. 319 del 1976 ed effettuazione di scarichi civili e delle pubbliche fognature senza la prescritta autorizzazione o dopo il suo diniego - Trattamento sanzionatorio - Lamentata irragionevole disparità di trattamento fra le diverse violazioni previste dalla legge n. 319 del 1976 - Asserita violazione del diritto all'ambiente salubre, contraddittorietà rispetto all'obiettivo di tutelare il paesaggio, contrasto con la normativa comunitaria in materia e penalizzazione dell'iniziativa economica privata - Manifesta inammissibilità della questione per mancata conversione in legge dell'atto impugnato. (*D.L. 16 novembre 1994, n. 629 - non convertito -, artt. 3 e 6; Costituzione, artt. 3, 9, comma secondo, 10, 25, 32, 41 e 77*).

- N. 172 — Ordinanza 15 maggio 1995 Pag. 363

Edilizia e urbanistica - Sanatoria di opere abusive (cd. condono edilizio) - Definizione delle violazioni edilizie commesse entro il 31 dicembre 1993 - Disciplina contenuta in decreto-legge non convertito - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 26 luglio 1994, n. 468 - non convertito -, art. 1, commi 1, 2 e 5; Costituzione, artt. 3, 6 - recte: 9 - e 79).

- N. 173 — Ordinanza 15 maggio 1995 » 367

Edilizia e urbanistica - Sanatoria di opere abusive (cd. condono edilizio) - Definizione di violazioni edilizie commesse entro il 31 dicembre 1993 - Disciplina contenuta in decreto-legge non convertito - Manifesta inammissibilità delle questioni. (D.L. 27 settembre 1994, n. 551 - non convertito -, artt. 1, 2 e 3; Costituzione, artt. 3, 9, 32, 41 e 79).

- N. 174 — Ordinanza 15 maggio 1995 » 371

Edilizia e urbanistica - Misure per il «Rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata» - Sanatoria di immobili abusivi ultimati entro il 31 dicembre 1993 (cd. condono edilizio), nonché regolamentazione del contenzioso in materia di opere pubbliche e disciplina dei controlli e procedimenti in materia urbanistico-edilizia - Ricorsi regionali - Questioni sollevate nei confronti di disposizioni contenute in decreto-legge non convertito - Manifesta inammissibilità. (D.L. 27 settembre 1994, n. 551 - non convertito -, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, nonché dell'intero decreto-legge - non convertito -; Costituzione, artt. 3, 5, 9, 24, 77, 79, 97, 115, 116, 117, 118, 119 e 130; Statuto speciale Regione Valle d'Aosta, artt. 2, 3, 4 e 43; Statuto speciale Regione Sardegna, artt. 3, lett. b), f) ed e), 6 e 46).

- N. 175 — Ordinanza 15 maggio 1995 » 375

Partecipazioni statali - Partecipazioni azionarie già appartenenti al soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT) - Trasferimento al Ministero del tesoro - Dismissione delle partecipazioni secondo le procedure previste per le partecipazioni possedute direttamente dallo Stato - Ricorsi delle Regioni Campania ed Emilia-Romagna -

locale che il Comune stesso concorre a costituire - Asserita ingiustificata differenziazione di disciplina rispetto a quella attualmente prevista dalla legge statale - Estensione della censura a norma estranea al giudizio *a quo* - Inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. (*Legge Regione Siciliana 26 agosto 1992, n. 7, art. 3, comma 2; Costituzione, artt. 3 e 51*).

Elezioni - Elettorato passivo - Disciplina differenziata in materia, rispetto a quella di fonte statale - Adozione da parte della Regione Siciliana nell'esercizio della propria potestà legislativa primaria - Possibilità, in presenza di situazioni esclusive della Regione e per motivi adeguati e ragionevoli.

Regione Siciliana - Elezioni - Elezione a consigliere comunale - Elettorato passivo - Cause di ineleggibilità - Ineleggibilità del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria locale che il Comune stesso concorre a costituire - Previsione ingiustificatamente differenziata rispetto alla disciplina statale vigente nel restante territorio nazionale - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31, art. 9, comma primo, n. 9; legge Regione Siciliana 24 giugno 1986, n. 31, art. 9, comma quarto; Costituzione, artt. 3 e 51*).

N. 163 — Sentenza 10 maggio 1995 Pag. 315

Banca - Ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio disposte dal d.lgs. n. 356 del 1990 - Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano - Modificazioni allo statuto - Approvazione mediante decreto del Ministro del tesoro - Ricorso della Regione Trentino-Alto Adige per conflitto di attribuzione - Lamentata lesione delle competenze regionali in materia di ordinamento delle Casse di risparmio e di modifiche statutarie di tali enti - Eccezione di inammissibilità per mancata tempestiva contestazione della disposizione di legge attributiva della competenza ministeriale denunciata - Reiezione. (*Decreto del Ministro del tesoro 15 settembre 1994; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 5, n. 3, e 16, comma primo; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, art. 3, comma primo*).

Banca - Ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio disposte dal d.lgs. n. 356 del 1990 - Fondazione Cassa di risparmio di Bolzano - Ente, già creditizio, che ha conferito (in attuazione delle procedure di trasformazione del citato decreto) l'azienda bancaria in una società per azioni - Modifiche allo statuto della Fondazione - Approvazione con decreto del Ministro del tesoro - Ricorso della Regione

1995, n. 83; Costituzione, artt. 75 e 72, comma quarto; legge 13 agosto 1988, n. 400, art. 15, comma secondo, lett. b).

Decreto-legge - Adozione in materia referendaria - Possibilità - Insussistenza di un limite oggettivo desumibile, direttamente o indirettamente, dalla disciplina costituzionale.

Informazione (accesso ai mezzi di) - Decreto-legge n. 83 del 1995 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione nelle campagne elettorali e referendarie - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da Comitato promotore di quattro dei *referendum* indetti per la tornata dell'11 giugno 1995 - Censure avanzate riguardo alle norme sull'ambito di applicazione della disciplina, ed in tema di propaganda, pubblicità e sanzioni - Regolamentazione, in tali norme, delle campagne referendarie negli stessi termini previsti per le campagne elettorali - Asserita irragionevolezza - Esclusione. (D.L. 20 marzo 1995, n. 83, artt. 1, 2, 3 e 14; Costituzione, artt. 3 e 75).

Referendum abrogativo - Campagne referendarie - Diversità rispetto alle campagne elettorali - Conseguente vincolo per il legislatore ad adottare discipline differenziate - Esclusione - Possibilità per il legislatore di regolamentare, nell'esercizio della sua discrezionalità, i due settori in termini identici - Giustificazione - Unitarietà della *ratio* della disciplina da adottare con riferimento all'imparzialità richiesta ai mezzi di comunicazione di massa.

Informazione (accesso ai mezzi di) - Decreto-legge n. 83 del 1995 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione nelle campagne elettorali e referendarie - Divieto, a partire dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni (o del *referendum*) di ogni pubblicità, anche se relativa a successive consultazioni elettorali o referendarie - Riconosciuta eccessività e irragionevolezza, nella parte in cui la norma si applica alle campagne referendarie, con conseguente lesione delle attribuzioni dei promotori di quattro dei *referendum* indetti per la tornata dell'11 giugno 1995 che al riguardo hanno sollevato il conflitto - Non spettanza al Governo del potere esercitato - Annullamento della disposizione in questione *in parte qua* - Assorbimento di istanza di sospensione. (D.L. 20 marzo 1995, n. 83, art. 3, comma 6; Costituzione, artt. 3 e 75).

N. 162 — Sentenza 10 maggio 1995 Pag. 307

Regione Siciliana - Elezioni - Elezione a consigliere comunale - Elettorato passivo - Cause di ineleggibilità - Ineleggibilità del titolare di farmacia convenzionata con l'unità sanitaria

requisiti richiesti - Ammissibilità del ricorso. (D.L. 20 marzo 1995, n. 83; Costituzione, art. 75; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, comma primo).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati a proporlo - Frazione del corpo elettorale identificabile negli elettori firmatari di richiesta di *referendum* abrogativo ex art. 75 Cost. - Natura di potere dello Stato - Riconoscimento al comitato dei promotori della legittimazione attiva alla proposizione del conflitto. (Costituzione, art. 75; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, comma primo).

Conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato - Sfera di operatività - Atti impugnabili - Conflitti proposti contro decreti-legge - Ammissibilità - Reiezione della eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario. (Costituzione, artt. 134 e 77).

Decreto-legge - Mancata conversione - Irreversibilità dei mutamenti prodotti nella realtà, conseguenti alla perdita di efficacia dell'atto - Possibile compromissione dei diritti fondamentali (e in particolare dei diritti politici) e delle situazioni giuridiche dei privati, non più reversibili né sanabili - Utilizzabilità dello strumento del conflitto tra poteri quale forma necessaria per apprestare una difesa di immediata efficacia - Rimedio esperibile, in situazioni particolari, anche nei confronti della legge e del decreto legislativo, come controllo da affiancare al sindacato incidentale.

Informazione (accesso ai mezzi di) - Decreto-legge n. 83 del 1995 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie - Adozione di tali disposizioni con decreto-legge - Conflitto di attribuzione sollevato da Comitato promotore di quattro dei *referendum*, indetti per la tornata dell'11 giugno 1995, nei confronti del Governo - Denunciata insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza - Sindacato della Corte - Ammissibilità, ma solo nel caso, nella specie non ricorrente, della «evidente mancanza» di detti requisiti. (D.L. 20 marzo 1995, n. 83; Costituzione, artt. 75 e 77).

Informazione (accesso ai mezzi di) - Decreto-legge n. 83 del 1995 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie - Adozione di tali disposizioni con decreto-legge - Conflitto di attribuzione sollevato da Comitato promotore, di quattro dei *referendum*, indetti per la tornata dell'11 giugno 1995, nei confronti del Governo - Asserita violazione di un presunto divieto costituzionale di provvedere con decreti-legge in materia referendaria - Inapplicabilità di tale limite, anche se lo si potesse riconoscere esistente, nel caso in questione. (D.L. 20 marzo

della legge regionale n. 36 del 1989 - Prosecuzione, ritenuta implicitamente assentita, anche in mancanza dell'apposita autorizzazione paesistica richiesta dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 - Conseguente inapplicabilità delle sanzioni penali previste - Asserito pregiudizio per la tutela del paesaggio nonché violazione del principio di riserva di legge statale in materia penale - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge Regione Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19, art. 31, commi 1, 2 e 3; Costituzione, artt. 9 e 25, comma secondo*).

N. 160 — Sentenza 8 maggio 1995 Pag. 287

Adozione - Dichiarazione di adottabilità di minore in stato di abbandono - Fase preliminare - Procedimento in camera di consiglio - Lamentata mancata garanzia della pienezza del contraddittorio - Asserita compressione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (*Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16; Costituzione, art. 24*).

Adozione - Dichiarazione di adottabilità di minore in stato di abbandono - Fase preliminare - Procedimento in camera di consiglio - Mancata previsione dell'obbligatorietà di assistenza tecnica dal momento della contestazione ai genitori dello stato di abbandono del minore - Asserita compressione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (*Legge 4 maggio 1983, n. 184, artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16; Costituzione, art. 24*).

Diritto di difesa - Assistenza difensiva - Nomina di un difensore d'ufficio - Obbligo, se necessario, unicamente nel processo penale e nei provvedimenti interdittivi della libertà personale - Libertà del legislatore di imporre, o meno, la difesa tecnica nei procedimenti giurisdizionali di diversa natura.

N. 161 — Sentenza 10 maggio 1995 » 293

Informazione (accesso ai mezzi di) - Decreto-legge n. 83 del 1995 - Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato, nei confronti del Governo, dai rappresentanti dei comitati promotori di quattro dei *referendum* indetti per la tornata dell'11 giugno 1995 - Presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi idonei a legittimare la proposizione del ricorso - Verifica, in termini definitivi, da parte della Corte costituzionale - Sussistenza dei

nazionale - Contributi alle regioni per la realizzazione di un sistema di monitoraggio elettronico a fini di prevenzione - Revoca dei contributi, per la parte non utilizzata, in caso di mancata definizione, entro un certo termine, da parte delle regioni, degli atti di consegna - Lamentata violazione delle competenze regionali - Questione sollevata sull'errato presupposto che nel termine suddetto potesse ravvisarsi un intervento sostitutivo statale senza garanzie procedurali - Non fondatezza. (D.L. 15 giugno 1994, n. 377 - convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 497 -, art. 3, comma 1; Costituzione, artt. 3, 97, 117 e 118 - in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 69, comma terzo, ed alla legge 4 dicembre 1993, n. 491).

N. 158 — Sentenza 8 maggio 1995 Pag. 275

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Autorità legittimate a promuoverlo - Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi - Composizione e funzione - Individuazione - Qualificazione e natura giuridica della Commissione - Organo di giurisdizione speciale (preesistente all'entrata in vigore della Costituzione) - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale - Sussistenza. (Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Brevetti per invenzioni industriali - Ordinamento amministrativo e giurisdizionale - Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi - Previsita partecipazione al collegio giudicante, nei relativi procedimenti contenziosi, del direttore dell'ufficio - Illegittimità costituzionale parziale. (R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, art. 71, comma secondo; Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 108, comma secondo).

Ordinamento processuale - Organo giudicante - Componenti - Presenza di una parte in causa, se pure investita di una funzione pubblica - Lesione della garanzia di indipendenza ed imparzialità del giudice ed indebita alterazione della parità processuale delle parti in causa. (Costituzione, artt. 24, comma secondo, e 108, comma secondo).

N. 159 — Sentenza 8 maggio 1995 » 281

Regione Friuli-Venezia Giulia - Attività di cava in zona vincolata - Attività estrattiva autorizzata dopo l'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985 e prima dell'entrata in vigore

Ambiente (tutela dell') - Servizi antincendi - Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale - Operatori antincendio volontari - Reclutamento da parte del Ministero delle risorse agricole - Selezione e impiego con provvedimenti del Corpo forestale dello Stato - Riserva, del potere d'impiego dei volontari, alla regione cui sono stati destinati - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.L. 15 giugno 1994, n. 377 - convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 497 -, art. 2, comma 2; Costituzione, artt. 3, 97, 117 e 118 - in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 69, comma terzo, nonché alle leggi 1° marzo 1975, n. 47, 4 dicembre 1993, n. 491, 6 dicembre 1991, n. 394 ed al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197).

Corpo forestale dello Stato - Vincolo per le regioni, che intendono avvalersene, di rispettare l'organizzazione del Corpo - Operatori volontari antincendi - Attribuzione al Corpo della selezione tecnica ma non dell'utilizzo nella regione cui sono collegati, in virtù delle competenze devolute alle regioni in materia di gestione dei servizi antincendi e di volontariato.

Ambiente (tutela dell') - Servizi antincendi - Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale - Piano di rilevamento degli incendi, mediante sistemi rapidamente installabili e rilocabili, nei parchi nazionali, con apposito finanziamento - Intesa tra i Ministeri delle risorse agricole e dell'ambiente - Partecipazione all'intesa, delle regioni interessate - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (D.L. 15 giugno 1994, n. 377 - convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 497 -, art. 1, comma 2, lett. c); Costituzione, artt. 117 e 118 - in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 69, comma terzo, nonché alle leggi 1° marzo 1975, n. 47, 4 dicembre 1993, n. 491, al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197, ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394).

Parchi e riserve naturali - Gestione e vigilanza nelle aree naturali protette - Ripartizione di competenze tra Stato e regioni - Interventi necessari per la tutela delle aree - Previsione di formule di cooperazione e d'intesa fra gli enti interessati - Rispondenza ai principi costituzionali in materia.

Ambiente (tutela dell') - Lotta agli incendi boschivi - Problema complicato dalla molteplicità di riferimenti legislativi e dalla pluralità e convergenza di competenze - Esigenza di una sistemazione normativa organica e coordinata, sul modello della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla difesa del suolo - Richiamo, da parte della Corte costituzionale, all'attenzione del legislatore.

Ambiente (tutela dell') - Servizi antincendi - Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio

statali - Effetto - Cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi - Acquisizione del parere della regione interessata - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (Legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 12, comma 2; Costituzione, artt. 3, 9, 32, 97, 115, 117 e 118).

Usi civici - Nuove disposizioni per le zone montane - Espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilità - Decreti di espropriazione pronunciati da autorità statali - Effetto - Cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi - Estromissione della regione interessata dalla valutazione dei motivi che la giustificano - Irrazionalità interna rispetto alla stessa legge n. 97 del 1994, che richiede il concorso delle regioni per la tutela e la valorizzazione dei terreni montani. (Legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 1, comma 5).

Usi civici - Nuove disposizioni per le zone montane - Espropriazione di terreni montani per opere pubbliche o di pubblica utilità - Decreti di espropriazione pronunciati da autorità statali - Effetto - Cessazione dei diritti di uso civico esistenti sui beni espropriandi - Compensi, eventualmente spettanti ai fruitori degli usi civici, da farsi valere sull'indennità di esproprio - Determinazione da parte del Commissario agli usi civici anziché dalla Regione - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Assorbimento di ulteriore censura. (Legge 31 gennaio 1994, n. 97, art. 12, comma 3; Costituzione, artt. 97, comma primo, 115, 117, 118 - e 42).

N. 157 — Sentenza 8 maggio 1995 Pag. 257

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale - Impugnativa di norme di decreto-legge - Estensione automatica alle corrispondenti disposizioni della legge di conversione.

Ambiente (tutela dell') - Servizi antincendi - Disposizioni urgenti per fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale - Finanziamento in favore del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in riferimento alla gestione degli aeromobili antincendio e dei centri di avvistamento e altre strutture e attrezzature terrestri - Lamentata violazione delle competenze regionali in materia - Non fondatezza della questione. (D.L. 15 giugno 1994, n. 377 - convertito nella legge 8 agosto 1994, n. 497 -, art. 1, comma 2, lett. b); Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 69, comma terzo, nonché alle leggi 1° marzo 1975, n. 47, 4 dicembre 1993, n. 491 ed al d.P.R. 15 marzo 1994, n. 197).

Regioni in genere - Interventi statali (con relativi finanziamenti aggiuntivi) in materie di competenza regionale - Carattere straordinario - Illegittimità - Esclusione.

Inquinamento - Tutela delle acque - Scarichi da insediamenti produttivi - Inosservanza - Limiti di accettabilità previsti dalle tabelle della legge n. 319 del 1976 e limiti di accettabilità inderogabili per i parametri di natura tossica, persistente e bioaccumulabile - Inosservanza - Trattamento sanzionatorio - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento fra le diverse ipotesi di illecito - Mancata conversione in legge del decreto contenente le norme denunciate - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 16 novembre 1994, n. 629 - non convertito -, art. 3; Costituzione, artt. 3, 9, 10, 32, 41 e 77).

Questione di legittimità costituzionale - Disposizioni di decreto-legge - Mancata conversione in legge dell'atto nel termine costituzionalmente previsto - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 166 — Ordinanza 10 maggio 1995 Pag. 333

Inquinamento - Tutela delle acque - Scarichi civili e delle pubbliche fognature - Inosservanza dei limiti di accettabilità prescritti dalle tabelle della legge n. 319 del 1976 - Trattamento sanzionatorio - Depenalizzazione - Lamentata irragionevole disparità di trattamento fra le diverse ipotesi di reato previste dalla legge nonché asserito contrasto con la più rigorosa normativa comunitaria, con il principio della riserva di legge in materia penale e con il diritto all'ambiente salubre - Mancata conversione in legge del decreto-legge impugnato, non contenente, peraltro, la norma denunciata - Manifesta inammissibilità della questione. (D.L. 16 novembre 1994, n. 629 - non convertito -, art. 4, comma secondo; Costituzione, artt. 3, 10, 11, 25, 32 e 77).

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Decreto-legge - Mancata conversione in legge dell'atto impugnato (non contenente, peraltro, la norma denunciata) - Manifesta inammissibilità della questione.

N. 167 — Ordinanza 10 maggio 1995 » 337

Regione Lombardia - Edilizia e urbanistica - Edificazione in zone agricole - Opere non destinate alla residenza - Concessione edilizia - Rilascio subordinato al possesso della qualità di imprenditore agricolo o di altra figura assimilata e all'accertamento di un collegamento funzionale dell'opera con l'attività agricola svolta - Asserita irragionevole discrimina-